

REGIONE
PUGLIA



COMUNE DI SPINAZZOLA (BAT)

Località "Masseria Capo Posto"

REGIONE
BASILICATA



Provincia
B.A.T.



COMUNE DI MONTEMILONE (PZ)

Località "La Sterpara"

Provincia
Potenza



**PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO EOLICO COSTITUITO DA 11 AEROGENERATORI E
DALLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA R.T.N.**

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE - QUADRO DI
RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

ELABORATO
AM01
PGT

PROPONENTE:



ITW
Spinazzola 1

ITW SPINAZZOLA 1 S.R.L.

Sede Legale Via Del Gallitello, 89
85100 Potenza (PZ)
P.IVA 02054880766

CONSULENZA:




Via della Resistenza, 48 - 70125 Bari tel. 080 3219948 fax. 080 2020986

Dott. Ing. Alessandro Antezza



Arch. Berardina Boccuzzi



Dott. Sc. Nat. Maria Grazia Fracalvieri



II DIRETTORE TECNICO
Dott. Ing. Orazio Tricarico



1	DIC 2019	B.B. - M.G.F.	A.A.	O.T.	Progetto definitivo
EM./REV.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE

Progetto	<i>PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO COSTITUITO DA 11 AEROGENERATORI E DALLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA R. T.N.</i>				
Regione	<i>Puglia - Basilicata</i>				
Comune	<i>Spinazzola (Provincia BAT – Regione Puglia) – Montemilone (Provincia PZ – Regione Basilicata)</i>				
Proponente	<i>ITW SPINAZZOLA 1 S.R.L. Sede Legale Via Del Gallitello, 89 85100 Potenza (PZ)</i>				
Redazione SIA	<i>ATECH S.R.L. – Società di Ingegneria e Servizi di Ingegneria Sede Legale Via della Resistenza 48 70125 Bari (BA)</i>				
Documento	<i>Studio di Impatto Ambientale – Quadro Riferimento Programmatico</i>				
Revisione	<i>00</i>				
Emissione	<i>Dicembre 2019</i>				
Redatto	<i>B.B. - M.G.F. – ed altri</i>	Verificato	<i>A.A.</i>	Approvato	<i>O.T.</i>

Redatto: Gruppo di lavoro	<i>Ing. Alessandro Antezza Arch. Berardina Boccuzzi Ing. Alessandrina Ester Calabrese Ing. Sara Calabritta Arch. Claudia Cascella Dott. Naturalista Maria Grazia Fracalvieri Ing. Emanuela Palazzotto Ing. Orazio Tricarico</i>
Verificato:	<i>Ing. Alessandro Antezza (Socio di Atech srl)</i>
Approvato:	<i>Ing. Orazio Tricarico (Amministratore Unico e Direttore Tecnico di Atech srl)</i>

Questo rapporto è stato preparato da Atech Srl secondo le modalità concordate con il Cliente, ed esercitando il proprio giudizio professionale sulla base delle conoscenze disponibili, utilizzando personale di adeguata competenza, prestando la massima cura e l'attenzione possibili in funzione delle risorse umane e finanziarie allocate al progetto.

Il quadro di riferimento per la redazione del presente documento è definito al momento e alle condizioni in cui il servizio è fornito e pertanto non potrà essere valutato secondo standard applicabili in momenti successivi. Le stime dei costi, le raccomandazioni e le opinioni presentate in questo rapporto sono fornite sulla base della nostra esperienza e del nostro giudizio professionale e non costituiscono garanzie e/o certificazioni. Atech Srl non fornisce altre garanzie, esplicite o implicite, rispetto ai propri servizi.

Questo rapporto è destinato ad uso esclusivo di ITW SPINAZZOLA 1 S.R.L., Atech Srl non si assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi a cui venga consegnato, in tutto o in parte, questo rapporto, ad esclusione dei casi in cui la diffusione a terzi sia stata preliminarmente concordata formalmente con Atech Srl.

I terzi sopra citati che utilizzino per qualsivoglia scopo i contenuti di questo rapporto lo fanno a loro esclusivo rischio e pericolo.

Atech Srl non si assume alcuna responsabilità nei confronti del Cliente e nei confronti di terzi in relazione a qualsiasi elemento non incluso nello scopo del lavoro preventivamente concordato con il Cliente stesso.



1. PREMESSA.....	4
1.1. ITER PROCEDURALE	5
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	6
2.1. NORMATIVA DI VIA	6
2.2. QUADRO NORMATIVO NAZIONALE	8
2.3. QUADRO NORMATIVO REGIONALE	11
3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	15
3.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE	17
3.2. AREE NON IDONEE (REGIONE PUGLIA)	21
3.2.1. AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI E REGIONALI	25
3.2.2. ZONE UMIDE RAMSAR	26
3.2.3. SITO D'IMPORTANZA COMUNITARIA – SIC E ZONA A PROTEZIONE SPECIALE - ZPS	26
3.2.4. IMPORTANT BIRDS AREAS – I.B.A.	28
3.2.5. ALTRE AREE AI FINI DELLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ	33
3.2.6. SITI UNESCO	33
3.2.7. BENI CULTURALI	34
3.2.8. IMMOBILI E AREE DICHIARATE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO	36
3.2.9. AREE TUTELATE PER LEGGE (ART. 142 D.LGS. 42/2004)	37
3.2.10. AREE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA E GEOMORFOLOGICA	43
3.2.11. AREA EDIFICABILE URBANA	45
3.2.12. SEGNALAZIONE CARTA DEI BENI	46
3.2.13. CONI VISUALI	47
3.2.14. GROTTI (+ BUFFER 100 M)	48
3.2.15. LAME E GRAVINE	49
3.2.16. VERSANTI	51
3.2.17. AREE AGRICOLE INTERESSATE DA PRODUZIONI AGRO-ALIMENTARI DI QUALITÀ BIOLOGICO	52
3.3. PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE DELLA PUGLIA (PPTR)	54
3.3.1. DIVISIONE AREA DI PROGETTO TRA PUGLIA E BASILICATA	57
3.3.2. DEFINIZIONE DI AMBITO E FIGURA TERRITORIALE	57
3.3.3. BENI PAESAGGISTICI E ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI DEL PPTR	63
3.3.4. STRUTTURA IDROGEOMORFOLOGICA	63



3.3.5.	STRUTTURA ECOSISTEMICA E AMBIENTALE	67
3.3.6.	STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE	72
3.4.	PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DELLA BASILICATA (PPR)	78
3.4.1.	VINCOLISTICA AREA DI PROGETTO	78
3.5.	PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO	81
3.5.1.	PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO DELLA REGIONE PUGLIA	82
3.5.1.	PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO DELLA REGIONE BASILICATA	87
3.6.	PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA PUGLIA	91
3.7.	PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA BASILICATA	95
3.8.	PIANO REGIONALE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA (REGIONE PUGLIA)	95
3.1.	SITI NATURA 2000 E AREE NATURALI PROTETTE	105
3.2.	PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE	115
3.3.	ZONIZZAZIONE ACUSTICA	122
3.4.	STRUMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI SPINAZZOLA (BAT)	123
3.5.	STRUMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI VENOSA (PZ)	125
3.6.	STRUMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MONTEMILONE (PZ)	127
4.	CONCLUSIONI	129



1. PREMESSA

Il presente documento costituisce il **Quadro di Riferimento Programmatico dello Studio di Impatto Ambientale**, redatto ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 della L.R. n. 11 del 12/06/2001 e ss.mm.ii., nell'ambito dell'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale avente in oggetto la **realizzazione di un parco eolico costituito da 11 turbine, di potenza complessiva pari a 70 MW, da realizzarsi nel Comune di Spinazzola (BAT), in Regione Puglia, e relative opere di connessione alla RTN** da ubicarsi nel **Comune di Montemilone (PZ), in Regione Basilicata**.

La società proponente è la **ITW SPINAZZOLA 1 srl**, con sede in Potenza in via del Gallitello 89, P. IVA 02054880766.

Tale opera si inserisce nel quadro istituzionale di cui al *D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"* le cui finalità sono:

- promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- promuovere misure per il perseguimento degli obiettivi indicativi nazionali;
- concorrere alla creazione delle basi per un futuro quadro comunitario in materia;
- favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane.

Il layout dell'impianto è costituito da **11 turbine eoliche** ciascuna avente **potenza di 6,8 MW, diametro rotore pari a 170 m e altezza al mozzo di 115 metri**.

L'energia prodotta dagli aerogeneratori sarà raccolta dalla cabina di consegna d'impianto, dotata di trasformatore MT/AT, da realizzarsi in adiacenza alla futura stazione di consegna utente da ubicarsi nel territorio del comune di Montemilone, in provincia di Potenza ed in regione Basilicata.

La società proponente, e con essa chi scrive, è convinta della validità della proposta formulata e della sua compatibilità ambientale, e pertanto vede nella redazione del presente documento e degli approfondimenti ad esso allegati un'occasione per approfondire le tematiche specifiche delle opere che si andranno a realizzare.



1.1. Iter procedurale

L'intervento in esame rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e, nello specifico, è soggetto:

- **ai sensi dell'art. 7 bis comma 2 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.** sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del presente decreto, punto 2) dell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 *impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW;*
- **ai sensi della L.R. 11/01**, e quindi con riferimento alla normativa della Regione Puglia, l'intervento proposto ricade tra quelli dell'allegato B.2 (Verifiche di assoggettabilità di competenza della provincia) - punto B.2.g/5-bis) (*impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, diversi da quelli di cui alle lettere B.2.g, B.2.g/3 e B.2.g/4, con potenza elettrica nominale uguale o superiore a 1 MW*).

Alla luce del su esposto riferimento normativo, trattandosi di un impianto di potenza complessiva pari a 70 MW (quindi maggiore di 30 MW), sarà sottoposto ad una procedura di **Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale**.

Per questo motivo è stata redatta la presente documentazione, al fine di valutare l'entità dei potenziali impatti indotti sull'ambiente dovuti alla realizzazione degli interventi in progetto; lo Studio è stato redatto conformemente a quanto stabilito nell'allegato VII della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art.8 della L.R. 11/2001.

Oltre alla procedura di VIA, l'impianto è soggetto al rilascio di Autorizzazione Unica, da parte della Regione Puglia, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela di ambiente, paesaggio e patrimonio storico-artistico.



2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nel presente paragrafo si riporta l'elenco della normativa e dei provvedimenti di riferimento, organicamente raggruppati per tipologia e campo d'azione, per la predisposizione del presente lavoro inerente le opere in oggetto.

Si rimanda al successivo capitolo del Quadro di Riferimento Programmatico per la verifica di coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione del territorio.

2.1. Normativa di VIA

In Europa, la VIA è stata introdotta dalla Direttiva Comunitaria del 27 giugno 1985, n. 337 (85/337/CE) concernente la *valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati*, in cui la Comunità Europea sottolinea come *"...la migliore politica ecologica consiste nell'evitare fin dall'inizio inquinamenti ed altre perturbazioni, anziché combatterne successivamente gli effetti..."* e come occorra *"... introdurre principi generali di valutazione dell' impatto ambientale allo scopo di completare e coordinare le procedure di autorizzazione dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente..."*.

Per sintetizzare i concetti propri della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, definiti dalla Direttiva 85/337/CEE, si possono utilizzare quattro parole chiave :

Prevenzione, ossia analisi in via preliminare di tutte le possibili ricadute dell'azione dell'uomo, al fine non solo di salvaguardare, ma anche di migliorare la qualità dell'ambiente e della vita.

Integrazione, ossia considerazione di tutte le componenti ambientali e delle interazioni fra i diversi effetti possibili, oltre che inserimento della VIA nella programmazione di progetti e negli interventi nei principali settori economici.

Confronto, ossia dialogo e riscontro tra chi progetta e chi autorizza nelle fasi di raccolta, analisi e impiego di dati scientifici e tecnici.

Partecipazione, ossia apertura del processo di valutazione dei progetti all'attivo contributo dei cittadini in un'ottica di maggior trasparenza sia sui contenuti delle proposte progettuali sia sull'operato della Pubblica Amministrazione. Questo aspetto della VIA si esplicita attraverso la pubblicazione della domanda di autorizzazione di un'opera in progetto e del relativo studio di impatto ambientale, e attraverso la possibilità di consultazione, in una fase precedente alla decisione sul progetto.



La Direttiva Europea impegna i Paesi della Comunità Europea al recepimento legislativo in materia di compatibilità ambientale definendo gli scopi della valutazione di impatto ambientale, i progetti oggetto di interesse, le autorità competenti in materia, gli obblighi degli Stati membri.

Essa infatti stabilisce:

- ✓ che i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale rilevante per natura, dimensioni o ubicazione, devono essere sottoposti a valutazione prima del rilascio dell'autorizzazione; in particolare, nell'Allegato I sono elencate le opere che devono essere obbligatoriamente sottoposte a VIA da parte di tutti gli Stati membri, mentre nell'Allegato II sono elencate le opere minori per le quali l'assoggettamento a VIA è a discrezione degli Stati Membri.
- ✓ che vengano individuati, descritti e valutati gli effetti ambientali diretti ed indiretti di un progetto su:
 - uomo, fauna e flora;
 - suolo, acqua, aria, clima e paesaggio;
 - interazione tra i suddetti fattori;
 - beni materiali e patrimonio culturale;
- ✓ che l'iter procedurale preveda un adeguato processo di informazione e la possibilità di consultazione estesa a tutte le istituzioni interessate e al pubblico;
- ✓ che le decisioni prese siano messe a disposizione delle autorità interessate e del pubblico.

Nel 1997 la Direttiva 85/337/CEE è stata modificata dalla 97/11/CE che risponde all'esigenza di chiarire alcuni aspetti segnalati come difficoltosi dagli Stati Membri nell'applicazione della Direttiva stessa, in particolare in relazione alle opere elencate nell'Allegato II, al contenuto degli studi di impatto ambientale ed alle modifiche progettuali.

A tal fine sono state introdotte e definite due nuove fasi:

- una di selezione, screening o verifica, il cui scopo è quello di stabilire se un progetto presente nell'allegato II debba essere sottoposto a VIA, lasciando libertà di decisione in merito ai criteri da usare (caso per caso o fissando soglie e criteri);



- una di specificazione, scoping, che si inserisce come fase non obbligatoria a monte della redazione dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) il cui scopo è di definire nei dettagli i contenuti del SIA mediante la consultazione fra proponente ed autorità competente.

Con la nuova Direttiva si va verso il miglioramento, l'armonizzazione e l'integrazione delle "regole" relative alle procedure di valutazione, dando agli Stati membri la possibilità di raccordare la VIA con la Direttiva 96/61/CE relativa al controllo ed alla prevenzione integrata dell'inquinamento (I.P.P.C.).

2.2. Quadro Normativo Nazionale

La normativa italiana, nel recepire la Direttiva Europea 85/337/CEE, oltre a ribadire i contenuti di base della procedura previsti dal contesto normativo comunitario, fa di questa uno strumento strategico flessibile, che affronta in modo globale i problemi relativi alla realizzazione di opere e interventi attraverso una sostanziale interazione tra chi progetta e chi autorizza sin dalle fasi iniziali della progettazione.

In questo modo, anticipando alcune innovazioni introdotte successivamente con la Direttiva 97/11/CE, la procedura di VIA in Italia si pone come una sorta di "canale" in cui la proposta di un'opera entra come progetto preliminare ed esce come progetto definitivo dopo essere stata sottoposta a procedure amministrative, di consultazione e tecniche mediante le quali vengono fornite tutte le indicazioni necessarie per le successive fasi di progettazione esecutiva e di realizzazione, qualora ricorrano le condizioni di compatibilità ambientale.

I principali benefici ottenibili con l'adozione delle norme di valutazione ambientale preventiva sono:

- il miglioramento della qualità dell'ambiente e della qualità della vita attraverso l'utilizzo di analisi e valutazioni preliminari orientate verso un approccio preventivo ed integrato;
- il miglioramento del rapporto tra Pubblica Amministrazione, soggetti proponenti e cittadini, grazie ad una logica di interazione, confronto diretto e partecipazione;
- il miglioramento del funzionamento della Pubblica Amministrazione, attraverso una più razionale attribuzione delle competenze e uno snellimento delle procedure autorizzative.

Nel **1986 con la Legge 349 del 08/07/1986** "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" è stato istituito il Ministero dell'Ambiente, al fine di focalizzare l'interesse pubblico alla difesa dell'ambiente.



In particolare con l'art. 6 della Legge 349/86 si fissano i principi generali, i tempi e le modalità di recepimento integrale della direttiva europea, attribuendo al Ministero dell'Ambiente il compito di pronunciarsi, di concerto con il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali, sulla compatibilità delle opere assoggettate a VIA.

A distanza di due anni sono state varate le disposizioni per l'applicazione della Direttiva Comunitaria 85/337/CEE e dell'art. 6 della L. 349/86 attraverso il **DPCM 377 del 10 agosto 1988 (ancora in vigore)** "Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale", con cui si disciplinano tutte le opere dell'Allegato I e si estende l'elenco delle categorie di interventi da sottoporre a VIA.

In seguito con il **DPCM del 27 dicembre 1988** "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 10 agosto 1988, n. 377" vengono definiti per tutte le categorie di opere elencate nell'art. 1 del DPCM 10 agosto 1988 n. 377 i contenuti e le caratteristiche degli studi.

Con la **legge 22 febbraio 1994, n. 146**, art. 40 comma 1, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge Comunitaria 1993", in attesa dell'approvazione della legge sulla VIA, il Governo Italiano è stato delegato a definire condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura di VIA ai progetti del secondo elenco della Direttiva 85/337/CEE.

Il Governo ha adempiuto alle disposizioni comunitarie con il DPR 12/04/1996 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale", emanato in seguito al procedimento di infrazione cui è stata sottoposta l'Italia a causa della mancata applicazione dell'allegato II e per difformità nell'applicazione dell'allegato I della Direttiva 85/337/CEE.

A livello nazionale, tale Atto si inserisce nel più ampio quadro normativo che stabilisce in via generale i principi della procedura, al fine di meglio definire i ruoli dell'Autorità Competente, rappresentata dalla Pubblica Amministrazione; esso infatti prospetta che lo svolgimento della procedura di VIA costituisca la sede per il coordinamento, la semplificazione e lo snellimento delle procedure relative ad autorizzazioni, nulla osta, pareri o assensi, necessari per la realizzazione e l'esercizio delle opere o degli interventi elencati.



A livello regionale, l'Atto di indirizzo richiede alle Regioni stesse di normalizzare le procedure e unificare il rilascio di autorizzazioni e pareri preliminari.

Gli Allegati del Decreto definiscono le tipologie progettuali per cui la VIA è sempre obbligatoria (Allegato A) e quelle, elencate in Allegato B, soggette o meno a VIA in base ai criteri contemplati nell'allegato C (contenuti dello studio di impatto ambientale) e nell'allegato D (elementi di verifica per l'ambito di applicazione della procedura di VIA) del medesimo decreto. Nel caso in cui un'opera in progetto, appartenente alle tipologie in Allegato B, ricada anche solo parzialmente in aree naturali protette, dovrà obbligatoriamente essere sottoposta alla procedura di VIA.

Le soglie, intese come limite qualitativo e/o quantitativo per sottoporre o meno un progetto a VIA, possono differenziarsi a seconda della situazione geografica, variando da Regione a Regione sino ad un massimo del 30%. Ulteriore elemento di flessibilità è determinato dalla localizzazione del progetto in aree naturali o protette: ricorrendo tale circostanza le soglie vengono abbassate del 50%.

La legge di riferimento in tema ambientale a livello nazionale è attualmente il **D.Lgs. 152/06 Testo Unico Ambientale** che, dopo una serie di revisioni ed integrazioni (gli ultimi sono i decreti correttivi D.Lgs. 4/2008, D.L. 59/2008, D.Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 e D.Lgs. n. 104 del 2017), ha raggiunto la sua stesura definitiva.

Il decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

In particolare, alla Parte IV - Titolo III, riporta le indicazioni e le modalità relativamente alla **Valutazione di Impatto Ambientale indicandone:**

- a) i criteri relativi allo svolgimento di una verifica di assoggettabilità a VIA;
- b) la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
- c) la prestazione e la pubblicazione del progetto;
- d) lo svolgimento delle consultazioni;
- e) la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni;
- f) i criteri relativi alle decisioni;
- g) l'informazione sulle decisioni;



h) il monitoraggio.

2.3. Quadro Normativo Regionale

In attuazione della direttiva 85/337/CEE, così come modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, integrato e modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 1999, la **Legge Regionale 12 aprile 2001, n. 11 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale"** (BURP n° 57 pubblicato il 12/04/2001) disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in Regione Puglia.

La stessa legge disciplina le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Nella legge si richiama lo scopo della VIA "di assicurare che nei processi decisionali relativi a piani, programmi di intervento e progetti di opere o di interventi, di iniziativa pubblica o privata, siano perseguiti la protezione e il miglioramento della qualità della vita umana, il mantenimento della capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, la salvaguardia della molteplicità delle specie, l'impiego di risorse rinnovabili, l'uso razionale delle risorse" (art. 1 comma 2).

Obiettivi della LR 11/2001 sono quelli di garantire (art. 1 comma 3):

- l'informazione;
- la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali;
- la semplificazione delle procedure;
- la trasparenza delle decisioni.

Sono oggetto della procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di opere ed interventi sia pubblici che privati e interventi di modifica o di ampliamento su opere già esistenti, sia pubbliche che private. I progetti sono divisi in due gruppi di elenchi (Allegati A e B) a loro volta suddivisi in funzione dell'attribuzione della procedura di VIA a Regione, Province e Comuni (autorità competenti):

Allegati A: progetti obbligatoriamente sottoposti alla valutazione;

Allegati B: progetti sottoposti alla fase di verifica purché non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, localizzazione che impone la valutazione obbligatoria.



L'attribuzione delle competenze è basata sulle tipologie e sul dimensionamento delle opere e degli interventi e si suddivide nel seguente modo:

Allegati A1 e B1: progetti di competenza della Regione (suddivisi nel caso dell'allegato B1 nelle categorie progetti di infrastrutture e altri progetti);

Allegati A2 e B2: progetti di competenza della Provincia (suddivisi nel caso dell'allegato B2 nelle categorie agricoltura, industria energetica, industria dei prodotti alimentari, industrie dei tessili, del cuoio, del legno, della carta, industria della gomma e delle materie plastiche, progetti di infrastrutture e altri progetti)

Allegato A3 e B3: progetti di competenza del Comune (suddivisi nel caso dell'allegato B1 nelle categorie progetti di infrastrutture e altri progetti).

Il trasferimento delle funzioni conferite dalla legge n. 11/2001 alle Province, ai Comuni e agli Enti-Parco regionali (art. 31) è avvenuto per mezzo della **L.R. 17/2007 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale"**.

Con tale legge sono state emanate, nelle more di un necessario più organico reinquadramento della complessiva normativa regionale in materia di ambiente alla luce del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), prime disposizioni urgenti finalizzate sia a favorire il processo di decentramento di alcune funzioni amministrative in materia ambientale, nuove ovvero già disposte con la legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale), sia ad apportare utili correttivi all'attuale normativa regionale vigente in varie materie.

La procedura di VIA, secondo la legge regionale 11/2001, si compone di fasi differenziate, verifica, specificazione dei contenuti e valutazione che non rappresentano però dei passaggi obbligatori, ma una serie di tappe che possono o devono interessare un progetto in relazione alle sue caratteristiche specifiche, alla decisione dell'autorità competente ed alle scelte del proponente.

Di seguito si riportano infine ulteriori norme regionali inerenti gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile:

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3029 del 28 dicembre 2010: Approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica.



Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24: Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "*Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia".

Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15 "*Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 74/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e s.m.i. così come modificato ed integrato dal R.R. 22 dicembre 2008 n. 28* modifiche e integrazioni al regolamento regionale n. 15/08 in recepimento dei "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)*" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007, la Regione Puglia definisce le misure di conservazione e le indicazioni per la gestione delle ZPS che formano la RETE NATURA 2000, in attuazione delle direttive 74/409/CEE e 92/43/CEE.

In particolare:

- all'art.5 c. 1 lettera n) è espresso il divieto di realizzare impianti eolici in tutte le ZPS, ivi compresa un'area buffer di 200 m ed è disposto che in un'area buffer di 5 Km dalle ZPS e dalle IBA (Important Bird Areas) sia espresso un parere di Valutazione di Incidenza ai fini di meglio valutare gli impatti di tali impianti sulle rotte migratorie degli uccelli di cui alla Direttiva 79/409;
- all'art. 2-bis sono definite le misure di conservazione per le zone speciali di conservazione (ZSC) e al comma 2 recita: *ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ed, in particolare, di quanto previsto dall'art.4, comma 5, della direttiva CEE 92/43 (Habitat), le predette misure di conservazione vengono applicate anche ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC), mediante esplicito rinvio a quanto previsto all'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007.*

Si precisa le 11 turbine in progetto non ricadono nei 200 m da SIC "Valloni di Spinazzola" ed inoltre l'intero parco eolico dista oltre i 5 km da ZPS, IBA e Aree protette, come si potrà evincere di seguito nei capitoli specifici, pertanto **non è richiesto il parere di Valutazione di Incidenza Ambientale.**



Tuttavia alcuni piccoli tratti di cavidotto, pur se realizzati come opere interrato con il ripristino dei luoghi, intersecano in alcuni punti la fascia dei 200 m dal SIC "Valloni di Spinazzola" codice IT9150041, ma comunque sono esterni all'area SIC, quindi l'intervento non rientra nelle prescrizioni di cui all'art. 5 c. 1.

Ad ogni modo la società scrivente, sensibile alle problematiche ambientali, ha preferito redigere già in questa sede una Relazione di Valutazione di Incidenza di Livello 1 - fase di Scoping (cfr. Allegato AM_03), in conformità alle vigenti normative, per meglio approfondire le potenziali interferenze dovute alla realizzazione degli scavi delle opere di connessione con il SIC e delle turbine con le aree ZPS esistenti, seppur situate ad una distanza superiore ai 5 km.



3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Il presente capitolo illustra la verifica di coerenza del progetto con gli indirizzi e le previsioni degli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti nel territorio in esame.

In particolare sono analizzati, nell'ordine:

- gli strumenti di pianificazione territoriale;
- i vincoli territoriali ed ambientali derivanti da normativa specifica (pianificazione paesaggistica, pianificazione idrogeologica, zonizzazione acustica, aree protette, ecc.).

La Scrivente intende quindi descrivere i rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori, evidenziando:

- ✓ le eventuali modificazioni intervenute con riguardo alle ipotesi di sviluppo assunte a base delle pianificazioni;
- ✓ gli interventi connessi, complementari o a servizio rispetto a quello proposto, con le eventuali previsioni temporali di realizzazione.

Inoltre, in relazione alla tipologia di impianto da realizzare, risulta operazione indispensabile e preliminare il riscontro con le **aree non idonee individuate dal Regolamento Regionale n. 24 del 30 dicembre 2010 (Regione Puglia)**.

Tale regolamento, in recepimento ed attuazione delle **Linee Guida Nazionali del 10 settembre 2010**, oltre a definire le procedure da seguire per l'ottenimento dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, con il *fine di accelerare e semplificare i procedimenti di autorizzazione*, all'art. 4 individua *aree e siti non idonei alla localizzazione di determinate tipologie di impianti* elencati nell'Allegato 3.

Il testo delle Linee Guida regionali è stato redatto da diversi soggetti (Servizi "Energia, Reti e infrastrutture per lo Sviluppo", "Assetto del Territorio", "Ecologia" ed "Agricoltura"), a dimostrazione della importanza dedicata alla perimetrazione delle aree non idonee da parte sia degli organi politici che tecnici a livello regionale che devono garantire una corretta diffusione degli impianti, compatibilmente con la salvaguardia e la tutela del territorio.

Alla luce di tali considerazioni, nella presente relazione (Quadro di Riferimento Programmatico), oltre alle Linee Guida nazionali, si è tenuto in debito conto anche il Regolamento 24/2010, allo scopo di rispettare i presupposti e le finalità con le quali tali aree sono state perimetrate.



Quindi, di seguito sono analizzati tutti gli strumenti di pianificazione territoriale con conseguente valutazione della coerenza del progetto rispetto ai vincoli presenti nell'area di progetto seguendo, in particolar modo, e prima di altri strumenti di pianificazione, i vincoli riportati nelle suddette *Linee guida*.



3.1. Inquadramento territoriale

Propedeuticamente all'analisi degli strumenti di programmazione e pianificazione, è riportato un inquadramento territoriale generale dell'area che verrà occupata dall'impianto in esame.

Esso sarà meglio evidenziato graficamente nella **Tav. 00 Inquadramento area vasta su IGM, CTR e ortofoto**, a corredo della presente relazione.

Il sito interessato alla realizzazione dell'impianto si sviluppa nel territorio di Spinazzola, un comune di 6.365 abitanti della provincia di Barletta-Andria-Trani, in Puglia ed è raggiungibile dalla SS655 e SS168 le quali si diramano dalla strada provinciale 230.



Figura 3-1: inquadramento territoriale su IGM





Figura 3-2: inquadramento territoriale su ortofoto

Per quanto riguarda l'inquadramento catastale delle opere, il layout del parco eolico interesserà il territorio comunale del Comune di Spinazzola (BT), mentre la Sottostazione elettrica di trasformazione sarà ubicata nel territorio del Comune di Montemilone, in provincia di Potenza, Regione Basilicata.

Si riportano di seguito i dati catastali:

ELEMENTI PROGETTUALI	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA
WTG01	COMUNE DI SPINAZZOLA (BT)	100	10
WTG02	COMUNE DI SPINAZZOLA (BT)	99	57
WTG03	COMUNE DI SPINAZZOLA (BT)	98	39
WTG04	COMUNE DI SPINAZZOLA (BT)	95	23
WTG05	COMUNE DI SPINAZZOLA (BT)	97	21
WTG06	COMUNE DI SPINAZZOLA (BT)	95	11
WTG07	COMUNE DI SPINAZZOLA (BT)	91	32
WTG08	COMUNE DI SPINAZZOLA (BT)	90	4
WTG09	COMUNE DI SPINAZZOLA (BT)	86	98
WTG10	COMUNE DI SPINAZZOLA (BT)	86	33
WTG11	COMUNE DI SPINAZZOLA (BT)	89	263
CABINA SMISTAMENTO 1	COMUNE DI SPINAZZOLA (BT)	95	10
CABINA SMISTAMENTO 2	COMUNE DI SPINAZZOLA (BT)	86	98
STAZIONE TRASFORMAZIONE UTENTE	COMUNE DI MONTEMILONE (PZ)	32	253-58

L'area in oggetto si trova ad un'altitudine media di m 400m s.l.m.; le coordinate geografiche nel sistema WGS 84 UTM 33T sono le seguenti:



WTG	E	N
01	589405	4532213
02	589762	4533284
03	588555	4532846
04	587969	4533500
05	588780	4533511
06	588367	4534256
07	586875	4534603
08	586143	4534735
09	585238	4535474
10	584597	4535045
11	585260	4534518

La soluzione di connessione dell'impianto in progetto alla RTN prevede che venga realizzato un collegamento in antenna con la sezione a 150 kV della futura stazione elettrica a 380 kV di proprietà TERNA SpA.

Il nuovo elettrodotto in antenna a 150 kV per il collegamento della centrale costituirà l'impianto di utenza per la connessione, mentre lo stallo a 150 kV nella stazione elettrica a 380 kV costituirà l'impianto di rete per il parco eolico in progetto.

Sarà pertanto realizzata una stazione di trasformazione utente 150/30 kV in prossimità della stazione elettrica TERNA, nel Comune di Montemilone (PZ), in Regione Basilicata.

Nell'allegato AM_01_PRG - Quadro di Riferimento Progettuale, sono meglio descritte, ed inquadrare dal punto di vista territoriale, le opere annesse all'impianto da realizzare.



3.2. Aree non Idonee (Regione Puglia)

Come già accennato in precedenza il Proponente, preliminarmente alla progettazione dell'impianto eolico, si è preoccupato di verificare la compatibilità della scelta localizzativa con le Aree non Idonee, così come individuate dal **Regolamento Regionale 24/2010 (Regione Puglia)**, Regolamento attuativo del *Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010*, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".

La sovrapposizione del layout di impianto con la cartografia disponibile delle suddette aree, ha rivelato la **piena coerenza dell'impianto con le perimetrazioni a vincolo esistenti**.

Attraverso le suddette Linee guida, sono stati analizzati tutti gli strumenti di programmazione e valutata la coerenza del progetto rispetto ai vincoli presenti sul territorio di interesse, secondo lo stesso ordine individuato nel Regolamento 24/2010 e di seguito riportato:

Aree non idonee all'installazione di FER ai sensi delle Linee Guida, art. 17 e allegato 3, lettera F	Status dell'area in esame
AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI	<i>Non presente</i>
AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI	<i>Non presente</i>
ZONE UMIDE RAMSAR	<i>Non presente</i>
SITO D'IMPORTANZA COMUNITARIA - SIC	<i>Gli aerogeneratori sono distanti dal SIC "Valloni di Spinazzola" oltre 290 m; il cavidotto in un brevissimo tratto lambisce e attraversa il buffer di 200 m (cfr. relativo paragrafo), ma è esterno al SIC</i>
ZONA PROTEZIONE SPECIALE - ZPS	<i>Non presente</i>
IMPORTANT BIRDS AREA - I.B.A.	<i>Non presente</i>
ALTRE AREE AI FINI DELLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ	<i>Non presente</i>
SITI UNESCO	<i>Non presente</i>
BENI CULTURALI +100m (parte II d.lgs. 42/2004) (vincolo L.1089/1939)	<i>Non presente</i>



IMMOBILI E AREE DICHIARATI DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art. 136 d.lgs. 42/2004) (vincolo L.1497/1939)	<i>Non presente</i>
AREE TUTELEATE PER LEGGE (art. 142 D.Lgs.42/2004):	
- Territori costieri fino a 300 m	<i>Non presente</i>
- Laghi e territori contermini fino a 300 m	<i>Non presente</i>
- Fiumi, torrenti e corsi d'acqua fino a 150 m	<i>Non presente</i>
- Boschi + buffer di 100 m.	<i>La torre n. 7 dista 118 m dall'area buffer di un piccolo bosco</i>
- Zone archeologiche + buffer di 100 m	<i>Non presente</i>
- Tratturi + buffer di 100.	<i>Il cavidotto interrato percorre parallelamente il regio tratturo Melfi Castellaneta</i>
AREE A PERICOLOSITA' IDRAULICA	<i>Non presente</i>
AREE A PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA	<i>Non presente</i>
AREA EDIFICABILE URBANA + buffer di 1KM	<i>Non presente</i>
SEGNALAZIONI CARTA DEI BENI + BUFFER DI 100 m	<i>Non presente</i>
CONI VISUALI	<i>Non presente</i>
GROTTE + buffer 100 m	<i>Non presente</i>
LAME E GRAVINE	<i>Non presente</i>
VERSANTI	<i>Non presente</i>
AREE AGRICOLE INTERESSATE DA PRODUZIONI AGRO-ALIMENTARI DI QUALITA' BIOLOGICO; D.O.P.; I.G.P.; S.T.G.; D.O.C.; D.O.C.G.	<i>Non presente</i>

Come si evince dalla tabella riassuntiva sopra riportata, **l'intervento non interferisce con aree ritenute *non idonee* ad ospitare lo stesso.**

Nella immagine seguente è riportata la sovrapposizione del progetto sullo **stralcio delle aree non idonee** desunto dal SIT Puglia.






Figura 3-3: inquadramento su cartografia aree non idonee – Fonte SIT Puglia

Come si evince dall'immagine, nessuna delle turbine interferisce con aree o siti non ritenuti sottoposti a particolare tutela o non adeguati ad ospitare un siffatto intervento. Del resto, le stesse linee guida, all'art. 17.1 e successivamente nell' Allegato 3, sottolineano come l'individuazione di aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti, venga effettuata da Regioni e Province autonome al fine di *accelerare l'iter autorizzativo alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*.

L'inidoneità delle singole aree o tipologie di aree è definita tenendo conto degli specifici valori dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale. Inoltre, l' Allegato 3 specifica che l'individuazione di tali aree deve essere basata esclusivamente su criteri tecnici oggettivi legati alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito.

Pertanto, fin da questa preliminare analisi di compatibilità si comprende come l'intervento, seppur inserito in un'area vasta caratterizzata dalla presenza di numerose aree non idonee, non vada ad intaccare porzioni di territorio particolarmente sensibili o vulnerabili.



A dimostrazione di quanto detto, nella **sentenza del Consiglio di Stato sez. IV, n.04566/2014** si può chiaramente leggere come “*fatta salva l’esclusione di aree specificamente individuate dalla Regione come inidonee, l’installazione di aerogeneratori è una fattispecie tipizzata dal legislatore in funzione di una bilanciata valutazione dei diversi interessi pubblici e privati in gioco, ma che deve tendere a privilegiare lo sviluppo di una modalità di approvvigionamento energetico come quello eolico che utilizzino tecnologie che non immettono in atmosfera nessuna sostanza nociva e che forniscono un alto valore aggiunto intrinseco*”.




Figura 3-4: individuazione delle Aree Non Idonee nei pressi di ogni torre eolica

Pertanto, fin da questa preliminare analisi di compatibilità, meglio dettagliata nell’analisi degli strumenti urbanistici di area vasta e non, si comprende come l’intervento, seppur inserito in un’area caratterizzata dalla presenza di numerose zone sensibili e/o vulnerabili, non vada ad intersecare realmente nessuna di esse.



3.2.1. Aree naturali protette Nazionali e Regionali

Le aree naturali protette nazionali sono regolamentate dalla L. 394/91, da singoli decreti nazionali e dalla L.R. 31/08. In Puglia, sono state riconosciute le seguenti aree regionali: 2 Parchi Nazionali per 185.883 ha, 16 riserve Naturali dello Stato per 9906 ha e 3 aree marine protette 20.872 ha.

Le aree naturali protette regionali sono regolamentate dalla L. 394/91, dalla L.R. 19/97, da singoli decreti nazionali e dalla L.R. 31/08. Nel territorio pugliese, sono state riconosciute le seguenti aree regionali: 18 aree protette istituite, più 1 nuova area "Medio Fortore" allo stato di Disegno di legge per una superficie di 62.084 ha più circa 2000 del Medio Fortore.




Fig. 3-1: sovrapposizione del layout di impianto sulle aree naturali protette Nazionali e Regionali

Dalla verifica effettuata, si evince che né gli aerogeneratori né le opere connesse, cavidotto e viabilità interna, ricadono in alcuna area protetta né di carattere Nazionale che Regionale, di conseguenza l'intervento risulta essere compatibile.



3.2.2. Zone umide Ramsar

Le zone umide Ramsar sono regolamentate dal D.P.R. n. 448 del 13.3.1976, D.P.R. n. 184 del 11 febbraio 1987, singole istituzioni e L.R. 31/08 e vengono distinte solo 3 siti di aree regionali per una superficie di circa 5700 ha.



Fig. 3-2: sovrapposizione del layout di impianto con le zone umide di Ramsar

Sia gli aerogeneratori che le opere annesse e la viabilità interna, risultano esterni alle aree umide pertanto l'intervento è compatibile.

3.2.3. Sito d'importanza comunitaria – SIC e zona a protezione speciale - ZPS

I siti di importanza comunitaria sono regolamentati dalla Direttiva "Habitat" 92/43, dalla L.R. 31/08, D.P.R. 357/97 e D.P.R. 120/03, Regolamento Regionale 28/09/2005 n. 24, Delibera n. 330 del



23/07/1996, D.G.R. n. 1157 del 08/08/2002 e L.R. 31/08. Attraverso tali norme sono stati individuati 77 siti regionali per una superficie di circa 390,913 ha.

Le zone a protezione speciale sono regolamentate, oltre che dalle suddette norme relative ai SIC, anche dalla Direttiva 79/409, dal DGR n. 1157 del 21 luglio 2002, DGR n. 1022 del 8/8/2005, DGR n. 145 del 26 febbraio 2007, Decreto del M.A.T. M del 17 ottobre 2007, R.R. 22/12/2008 n. 28.

Relativamente a tali zone sono stati individuati 10 siti regionali (Regione Puglia) per una superficie di circa 197.875 ha.

Difatti la turbina più prossima all'area SIC Valloni di Spinazzola (Regione Puglia) è la WTG 9 che dista circa 290 m dall'area protetta, mentre la turbina più prossima al ZPS Murgia Alta (Regione Puglia) è la WTG 2 distante circa 6 km.




Fig. 3-3: sovrapposizione del layout di impianto sulle aree SIC e ZPS (Regione Puglia)

Per quanto riguarda i SIC e ZPS appartenenti al territorio della Regione Basilicata, il sito più prossimo al comune di Spinazzola è la ZPS IT210201 Lago del Rendina (che è anche una ZSC Zona

Speciale di Conservazione), che dista circa 19 km dal confine regionale, e quindi più di 20 km dal parco eolico in oggetto, come si evince dalla immagine seguente.



Fig. 3-4: sovrapposizione del layout di impianto sulle aree SIC e ZPS (Regione Basilicata)

L'intervento in oggetto, come riscontrabile anche dalle immagini precedenti, non rientra in alcuna delle aree protette destinate a Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) o a Zone di protezione speciale (SIC), di conseguenza risulta essere compatibile con i siti tutelati.

3.2.4. Important Birds Areas – I.B.A.

Le Important Birds Areas sono tutelate dalla Direttiva 79/409; a seguito di tale direttiva sono state individuate e designate 8 aree regionali per una superficie di circa 497.222 ha.

Nella Regione Puglia sono state individuate le seguenti IBA:

- 126- "Monti della Daunia";



- 127- "Isole Tremiti";
- 135- "Murge";
- 139- "Gravine";
- 145- "Isola di Sant'Andrea";
- 146- "Le Cesine";
- 147- "Costa tra Capo d'Otranto e Capo Santa Maria di Leuca";
- 203- "Promontorio del Gargano e Zone Umide della Capitanata".




Fig. 3-5: Vista di area vasta delle zone IBA (Regione Puglia)

Nella Regione Basilicata, invece, sono state perimetrare le seguenti IBA:

- 137- "Dolomiti di Pietrapertosa";
- 138- "Bosco della Manferrara";
- 141- "Val d'Agri";



- 195- "Pollino e Orsomarso";
- 196- "Calanchi della Basilicata";
- 209- "Fiumara di Atella".




Fig. 3-6: Vista di area vasta delle zone IBA (Regione Basilicata)




Fig. 3-7: sovrapposizione del layout di impianto sulle aree IBA

Come si evince dalla immagine precedente, gli aerogeneratori in oggetto e le opere connesse, cavidotto e viabilità interna, non ricadono in alcuna delle aree I.B.A. presenti sul territorio, sia pugliese che lucano, per cui l'intervento è compatibile con le linee guida di riferimento.

Ai sensi del **Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15** "Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 74/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e s.m.i. così come modificato ed integrato dal **R.R. 22 dicembre 2008 n. 28** modifiche e integrazioni al regolamento regionale n. 15/08 in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007, la Regione Puglia definisce le misure di conservazione e le indicazioni per la gestione delle ZPS che formano la RETE NATURA 2000, in attuazione delle direttive 74/409/CEE e 92/43/CEE.



In particolare:

- all'art.5 c. 1 lettera n) è espresso il divieto di realizzare impianti eolici in tutte le ZPS, ivi compresa un'area buffer di 200 m ed è disposto che in un'area buffer di 5 Km dalle ZPS e dalle IBA (Important Bird Areas) sia espresso un parere di Valutazione di Incidenza ai fini di meglio valutare gli impatti di tali impianti sulle rotte migratorie degli uccelli di cui alla Direttiva 79/409;
- all'art. 2-bis sono definite le misure di conservazione per le zone speciali di conservazione (ZSC) e al comma 2 recita: *ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ed, in particolare, di quanto previsto dall'art.4, comma 5, della direttiva CEE 92/43 (Habitat), le predette misure di conservazione vengono applicate anche ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC), mediante esplicito rinvio a quanto previsto all'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007.*

Come mostrato dalle sovrapposizioni in precedenza, si precisa che le 11 turbine in progetto non ricadono nei 200 m da SIC "Valloni di Spinazzola" ed inoltre l'intero parco eolico dista oltre i 5 km da ZPS, IBA e Aree protette, pertanto **non è richiesto il parere di Valutazione di Incidenza Ambientale.**

Tuttavia alcuni piccoli tratti di cavidotto, pur se realizzati come opere interrato con il ripristino dei luoghi, intersecano in alcuni punti la fascia dei 200 m dal SIC "Valloni di Spinazzola" codice IT9150041, **ma comunque sono esterni all'area SIC, quindi l'intervento non rientra nelle prescrizioni di cui all'art. 5 c. 1.**

Ad ogni modo la società scrivente, sensibile alle problematiche ambientali, ha preferito redigere già in questa sede una Relazione di Valutazione di Incidenza di Livello 1 - fase di Scoping (cfr. Allegato AM_03), in conformità alle vigenti normative, per meglio approfondire le potenziali interferenze dovute alla realizzazione degli scavi delle opere di connessione con il SIC e delle turbine con le aree ZPS esistenti, seppur situate ad una distanza superiore ai 5 km.



3.2.5. Altre aree ai fini della conservazione della biodiversità




Fig. 3-8: sovrapposizione del layout di impianto sulle aree interessate dalla conservazione della biodiversità

Il progetto del parco eolico in oggetto non interessa alcuna area interessata dalla conservazione della biodiversità.

3.2.6. Siti Unesco

I Siti Unesco regionali sono stati istituiti dal Comitato del Patrimonio mondiale Unesco durante la 20th sessione tenutasi a Merida – Messico nel dicembre del 1996 e identificati con n. 398 e n. 787. Le due aree certe regionali sono “Castel del Monte” e “Alberobello”, la prima di 3.10 ha e buffer zone di 10,847 ha, e la seconda di 11 ha, e sono state inserite nella World Heritage List perché possiedono un valore universale eccezionale.






Fig. 3-9: sovrapposizione del layout di impianto sui siti UNESCO

Il progetto del parco eolico in oggetto non interessa alcun sito Unesco.

3.2.7. Beni culturali

I principali riferimenti normativi sono la L.1089/1939 e i Decreti istitutivi dei singoli beni parte II del D.Lgs. 42/2004. L'individuazione dei beni culturali anche per le linee guida in essere sono state effettuate attraverso il PPTR e vi sono ben 836 aree regionali per una superficie di circa 628,00 ha.

Le problematiche che potrebbero determinare una probabilità di esito negativo delle valutazioni e/o incompatibilità con gli obiettivi di protezione deriverebbero dalla circostanza che i beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.



Al di là dell'area di pertinenza del singolo bene è importante valutare l'impatto visivo degli impianti realizzati anche al di fuori dell'area tutelata, affinché l'installazione di impianti eolici non risulti in contrasto con i valori storico culturali dei luoghi.

Come vedremo infatti la società proponente non intende in alcun modo negare la visibilità dell'impianto eolico. La visibilità e la co-visibilità delle torri sarà comunque un fattore ineliminabile, ma si ritiene che non possa di per sé costituire un fattore negativo per l'approvazione alla realizzazione dell'impianto in un territorio già ormai totalmente modificato dall'uomo.

Infine viene qui citata la **Sentenza del Consiglio di Stato N.04566/2014REG.PROV.COLL.** in cui possiamo leggere quanto segue:

la visibilità è una naturale conseguenza dell'antropizzazione del territorio analogamente ai ponti, alle strade ed alle altre infrastrutture umane, essa si può considerare sostanzialmente neutra, fatta salva l'esclusione di aree specificatamente individuate dalla Regione come non idonee.




Fig. 3-10: sovrapposizione del layout di impianto sui beni culturali

Nel caso in esame l'intervento non ricade direttamente in alcuna area con annesso bene culturale, per cui risulta compatibile.

Per quanto riguarda l'impatto visivo, non esistendo punti sensibili identificati con coni visuali dallo stesso Regolamento, e non esistendo siti caratteristici in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica, negli elaborati relativi agli impatti la valutazione visiva è stata effettuata da altri punti, sensibili, verificando la compatibilità con i beni culturali esistenti.

3.2.8. Immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico

I principali riferimenti normativi relativi ad immobili ed aree di interesse pubblico, di cui la Regione ne ha riconosciuti 155 sul proprio territorio, sono la L. 1497/1939, i Decreti Ministeriali 1 agosto 1985 (c.d. "Galassini"), D.Lgs. 42/2004 art.136 e PPTR.




Fig. 3-11: sovrapposizione del layout di impianto sui immobili e aree dichiarate di interesse pubblico

Gli aerogeneratori e le relative opere connesse non interessano alcuna area di interesse pubblico, pertanto il progetto risulta essere compatibile.

3.2.9. Aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/2004)

Territori costieri fino a 300 m

I principali riferimenti normativi relativi alle aree tutelate per legge sono individuati nell'art. 142 comma 1, lett. a del D.Lgs. 42/2004; tale individuazione è stata effettuata attraverso il PPTR. In Puglia, sono riconosciuti territori costieri per circa 240 km².

La fascia costiera marina costituisce paesaggio di grande valore la cui trasformazione va valutata con estrema attenzione, anche in virtù della forte pressione antropica esercitata sulla stessa. L'obiettivo principale è quello della conservazione e della valorizzazione dell'assetto attuale con l'eventuale recupero delle situazioni compromesse attraverso l'eliminazione dei detrattori.

L'impianto in oggetto è distante dal territorio costiero circa 45 km, in una zona esclusivamente agricola in cui non esiste alcun elemento caratteristico della fascia costiera, per cui risulta compatibile con gli indirizzi di tutela.

Laghi e territori contermini fino a 300 m

I principali riferimenti normativi relativi ai laghi e ai territori contermini tutelati per legge sono individuati nell'art. 142, lett. b del D.Lgs. 42/2004; tale individuazione è stata effettuata attraverso il PPTR. Sono riconosciuti nel territorio regionale laghi e territori contermini per circa 250 km².

I territori contermini ai laghi, considerata la scarsità di acqua e peculiarità di tali ambienti, costituiscono dei beni paesaggistici e naturalistici, di notevole importanza per il territorio pugliese per cui la loro trasformazione va valutata con estrema attenzione. L'obiettivo principale è quello della conservazione e della valorizzazione dell'assetto attuale con l'eventuale recupero delle situazioni compromesse attraverso l'eliminazione dei detrattori.

L'area d'impianto in oggetto è ubicata in una zona esclusivamente agricola in cui non esiste alcun elemento caratteristico del Lago e dei territori contermini, per cui risulta compatibile con gli indirizzi di tutela.

Fiumi, torrenti e corsi d'acqua fino a 150 m.

I principali riferimenti normativi relativi ai fiumi, torrenti e corsi d'acqua tutelati per legge sono individuati nell'art. 142, lett. c del D.Lgs. 42/2004; tale individuazione è stata effettuata attraverso il PPTR, che stima una superficie regionale per fiumi, torrenti e corsi d'acqua per circa 950 km².



Le sponde dei corsi d'acqua costituiscono paesaggi di grande valore la cui trasformazione va valutata con estrema attenzione. L'obiettivo principale è quello della conservazione e della valorizzazione dell'assetto attuale con l'eventuale recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori in contrasto con la conservazione del suolo e con il mantenimento dell'assetto geomorfologico.

L'impianto in oggetto è distante da fiumi, torrenti e corsi d'acqua oltre 150 m, come si può evincere dall'immagine di seguito riportata, per cui risulta compatibile con gli indirizzi di tutela.

In Boschi + buffer di 100 m.

I principali riferimenti normativi relativi ai boschi + buffer di 100 m tutelati per legge sono individuati nell'art. 142, lett.g del D.Lgs. 42/2004; tale individuazione è stata effettuata attraverso il PPTR. Le aree regionali stimate per i boschi si aggirano attorno ai 1700 km².

I boschi sono paesaggi di grande valore naturalistico e ambientale estremamente fragili per cui una loro trasformazione risulta incompatibile con le esigenze di tutela.

Nell'area di pertinenza l'obiettivo principale è quello della conservazione e della valorizzazione dell'assetto attuale con l'eventuale recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori.

Non sono consentiti il danneggiamento delle specie vegetali e la modificazione dell'assetto idrogeologico.

Nell'area annessa l'obiettivo principale è quello della salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato, trasformazione dell'assetto attuale che se compatibile con la qualificazione paesaggistica.






Fig. 3-12: sovrapposizione del layout di impianto sulle Aree non Idonee, Fiumi Torrenti e Corsi d'acqua, boschi+buffer + 100m



Fig. 3-13: sovrapposizione del layout con Aree non Idonee, boschi+buffer

Le torri dell'impianto in oggetto risultano esterne ai boschi + buffer di 100 m, come si evince dall'immagine seguente.

Alla luce di quanto sopra esposto, si può affermare che l'intervento, risulta compatibile con gli indirizzi di tutela.

Zone archeologiche + buffer di 100 m

I principali riferimenti normativi relativi alle zone archeologiche + buffer di 100 m tutelati per legge sono individuati nell'art. 142, lett. m del D.Lgs. 42/2004; tale individuazione è stata effettuata attraverso il PPTR. La superficie regionale stimata per le zone archeologiche si aggira attorno agli 81 km².

Nell'area di pertinenza l'obiettivo principale è quello della conservazione e della valorizzazione dell'assetto attuale con l'eventuale recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori.



Qualsiasi realizzazione di impianti eolici sarebbe in contrasto con l'integrità dei siti e con la riqualificazione del contesto.

Nell'area annessa l'obiettivo principale è quello della salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato, trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica.

Il progetto del parco eolico e delle relative opere annesse (strade e cavidotti) non rientra in una zona archeologica o comunque dotata di siti di interesse archeologico.

Pertanto la posizione del parco risulta pienamente compatibile con gli indirizzi di tutela.

Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione archeologica.

Tratturi + buffer di 100 m.

I principali riferimenti normativi relativi ai tratturi + buffer di 100 m tutelati per legge sono individuati nell'art. 142, del D.Lgs. 42/2004; tale individuazione è stata effettuata attraverso il PUTT/P. La superficie regionale stimata per i tratturi è di circa 80 km².

Nell'area di pertinenza l'obiettivo principale è quello della conservazione e della valorizzazione dell'assetto attuale con l'eventuale recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori.

Nell'area annessa l'obiettivo principale è quello della salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato, trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica.





Fig. 3-14: sovrapposizione del layout di impianto con le aree non idonee, tratturi+100 mt

Le opere in progetto, per quanto riguarda le torri eoliche, queste non interferiscono né con il regio tratturo "Melfi – Castellaneta", né con la vicina segnalazione architettonica e archeologica "Jazzo" con funzione produttiva agro pastorale, mentre il cavidotto intercetta il tratturo in un piccolo attraversamento in territorio pugliese e prosegue parallelamente ad esso dall'ultima torre fino alla stazione che interessano la regione Basilicata a cavallo tra i comuni di Venosa e Montemilone (PZ).

Gli attraversamenti saranno comunque interrati e ridotti il più possibile per cui le opere risultano compatibili con gli indirizzi di tutela.



Fig. 3-15: Attraversamento in toc del cavidotto (in giallo) sul tratturo agro di Spinazzola (bat)

Ad ogni modo, ai sensi dell'art. 81 delle NTA del PPTR *Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa*, comma 2:

In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

Quindi l'attraversamento del cavidotto è compatibile con le NTA del PPTR.

3.2.10. Aree a pericolosità idraulica e geomorfologica

Il principale riferimento normativo è il Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino della Puglia, approvato con Delibera del Comitato istituzionale n. 39 del 30/11/2005.

Non esistono nel PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia indicazioni specifiche relative alle FER, ed in particolare agli impianti eolici.

Tuttavia, ogni intervento all'interno di aree sottoposte alla disciplina delle NTA del PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia è sottoposto al parere vincolante della stessa Autorità di Bacino.

Ad ogni modo, secondo il Regolamento 24/2010 risulta estremamente complicato ottenere l'autorizzazione in quanto:

Per le aree a pericolosità idraulica:

- le Strutture fuori terra non sono ammissibili in aree classificate come ad "alta pericolosità idraulica - AP" (art. 7 NTA) e "media pericolosità idraulica - MP" (art. 8 NTA), fatti salvi i casi previsti dal comma K dello stesso art. 8; le stesse strutture sono potenzialmente ammissibili, previa valutazione dei risultati di idonei studi di compatibilità idrologico-idraulica redatti secondo le



disposizioni del PAI, nelle aree classificate come "alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali" (art. 6 NTA), "bassa pericolosità idraulica - BP" (art. 9 NTA) e "fasce di pertinenza fluviale" (art. 10 NTA).

I cavidotti e le opere interrato sono potenzialmente ammissibili, previa valutazione dei risultati di idonei studi di compatibilità idrologico-idraulica redatti secondo le disposizioni del PAI, nelle aree classificate come "alveo in modellamento attivo ed aree golenali" (art. 6 NTA), "alta pericolosità idraulica AP" (art. 7 NTA), "media pericolosità idraulica MP" (art. 8 NTA), "Bassa pericolosità idraulica BP" (art. 9 NTA) e "fasce di pertinenza fluviale" (art. 10 NTA).

Per le aree a pericolosità geomorfologica le Strutture fuori terra non sono ammissibili in aree classificate come a "pericolosità geomorfologica molto elevata PG3" (art. 13 NTA), e sono potenzialmente ammissibili, previa valutazione dei risultati di idonei studi di compatibilità geologica e geotecnica redatti secondo le disposizioni del PAI, nelle aree classificate "pericolosità geomorfologica elevata PG2" (art. 14 NTA), "pericolosità geomorfologica media e moderata PG1" (art. 15 NTA) I cavidotti e le opere interrato non sono ammissibili in aree classificate come a "pericolosità geomorfologica molto elevata PG3" (art. 13 NTA); sono potenzialmente ammissibili, previa valutazione dei risultati di idonei studi di compatibilità geologica e geotecnica redatti secondo le disposizioni del PAI, nelle aree classificate come "pericolosità geomorfologica elevata PG2" (art. 14 NTA), "pericolosità geomorfologica media e moderata PG1" (art. 15 NTA).






Fig. 3-16: sovrapposizione del layout di impianto con aree non idonee, PAI

Come si può evincere dalla figura precedente, le torri del parco eolico, il cavidotto e le infrastrutture ad essi connessi non rientrano in aree interessate dai vincoli del P.A.I. Puglia

Alla luce delle considerazioni suddette, **si può concludere che il Parco Eolico oggetto della presente relazione non determina elementi di contrasto con le previsioni e le indicazioni del P.A.I.**

Per la interferenza del cavidotto e viabilità con le aste del reticolo idrografico, è stato comunque redatto uno Studio di Compatibilità Idrologica ed Idraulica, che sarà sottoposto al parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.

3.2.11. Area edificabile urbana

Il principale riferimento normativo è costituito dalle Linee Guida Decreto 10/2010 Art. 16 Allegato 4, “Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio”.

Nelle Linee Guida Decreto 10/2010 art. 16 Allegato 4, si evidenziano possibili problematiche relative alle interferenze relative a sorgenti sonore, interferenze elettromagnetiche ed interferenze sulle telecomunicazioni, incidenti prodotti da impianti eolici.



Le città con il loro buffer di 1 km non sono idonee all'installazione di impianti eolici di torri di media-grande taglia per le problematiche relative al rumore e al rischio di incidente rilevante per rottura/caduta delle pale. I centri abitati più vicini sono Palazzo San Gervasio e Montemilone e Poggiorsini e Genzano di Lucania, situati ad una distanza dal perimetro del Parco rispettivamente di circa 10 km, 12 km, 15 km e 15 km.



Fig. 3-17: sovrapposizione del layout di impianto con centri abitati limitrofi

Nel caso in esame, come si vede dall'immagine sopra riportata, nell'area buffer di 1 km attorno al perimetro del parco non ricade alcun centro abitato, frazioni o agglomerati di alcun tipo.

3.2.12. Segnalazione carta dei beni

Le carte dei beni (+Buffer di 100 m) vengono riconosciute dal PPTR nelle componenti storico culturali e la loro individuazione viene effettuata attraverso la cartografia PPTR (Piano Paesistico Territoriale Regionale).

Nell'area di pertinenza l'obiettivo principale è quello della conservazione e della valorizzazione dell'assetto attuale con l'eventuale recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori. La realizzazione di impianti eolici sarebbe in contrasto con l'integrità dei siti, con la riqualificazione del contesto e con i valori storico culturali dei luoghi.



Nell'area annessa l'obiettivo principale è quello della salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato, trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica.




Fig. 3-18: segnalazioni carta dei beni

Dalla sovrapposizione del layout del parco eolico con la Carta dei beni si evince che non esiste alcuna interferenza sia degli aerogeneratori che delle opere annessi, strade e cavidotti, per cui l'intervento risulta essere compatibile con le linee guida di riferimento.

3.2.13. Coni visuali

Principale riferimento normativo è la linea guida del Decreto Ministeriale per lo sviluppo economico del 10 settembre 2010 art.17 allegato 3 (che tra le aree e siti non idonei include: zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica).



La presenza di grandi aerogeneratori che si inseriscono in maniera rilevante in visuali di particolare rilevanza identitaria o storico-culturale può produrre un'alterazione significativa dei valori paesaggistici presenti.

Nel caso dell'impianto in esame, i più vicini *coni visuali di primaria importanza per la conservazione e la formazione dell'immagine della Puglia, anche in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica* individuati nell'ambito del Regolamento n. 24/2010 sono Minervino Murge e Castel del Monte, ad ogni modo situati a distanze tali da rendere il parco impercettibile.




Fig. 3-19: segnalazioni coni visuali

Quindi, rispetto ai punti sensibili individuati, l'impatto visivo può considerarsi nullo e l'intervento risulta compatibile con le linee guida considerate.

3.2.14. Grotte (+ buffer 100 m)

L'individuazione delle grotte è stata effettuata attraverso il PPTR e con il Catasto delle Grotte in applicazione della L.R. 32/86, "Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia". Sono noti ben 654 aree regionali; è prevista la "Tutela integrale".



La proiezione in superficie delle grotte non è idonea all'installazione di impianti eolici di qualunque potenza e dimensione, in funzione del rischio crollo e delle interferenze per scavi.




Fig. 3-20: individuazione aree non idonee, GROTTE

Nel caso in oggetto non vi è alcuna grotta interessata dal parco eolico (torri, strade e cavidotti) per cui risulta compatibile con quanto detto.

3.2.15. Lame e gravine

Le lame e gravine vengono riconosciute dal PPTR negli elementi geomorfologici e vengono individuati attraverso le cartografie del PPTR (piano particolareggiato territoriale regionale).

Attualmente non esistono indicazioni specifiche relative alle FER (Fonti Energetiche Rinnovabili).



Gli interventi che interessano le gravine e le lame devono garantire il loro ruolo di componenti idrauliche, ecologiche e storico testimoniali del paesaggio pugliese, assicurando il mantenimento della sezione idraulica, salvaguardando gli elementi di naturalità, mitigando i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi, promuovendo l'inclusione degli stessi in un sistema di corridoi di connessione ecologica.

Risulta difficile qualsiasi realizzazione di impianti eolici in quanto in contrasto con l'integrità dei siti, con la riqualificazione del contesto e con i valori storico culturali dei luoghi.




Fig. 3-21: individuazione di aree non idonee, LAME E GRAVINE

L'impianto non interferisce direttamente con alcuna lama e/o gravina riconosciuta negli elementi geomorfologici e attraverso le cartografie del PPTR.

Si può quindi affermare che le opere in oggetto sono compatibili con le lame e le gravine.

3.2.16. Versanti

I versanti vengono riconosciuti dal PPTR negli elementi geomorfologici e vengono individuati attraverso le cartografie del PPTR.

Nei versanti non sono autorizzabili progetti e interventi comportanti trasformazioni che alterino la morfologia e i caratteri colturali e di uso del suolo.

Pertanto non sono idonei all'installazione di impianti eolici di torri di media-grande taglia in quanto in contrasto con la conservazione di essenze arboree a medio e alto fusto e di essenze arbustive e con la stabilità dei versanti.

I versanti sono stati individuati nell'ambito della perimetrazione delle aree non idonee della Regione Puglia.



Fig. 3-22: aree non idonee, VERSANTI

Come si evince dall'immagine sopra riportata, dalla sovrapposizione del layout di impianto con la carta dei versanti presente sul SIT Puglia non risulta alcuna interferenza, sia delle torri che del cavidotto e strade.

3.2.17. Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità biologico

Per l'autorizzazione di progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Secondo il Regolamento, risulta complicato ottenere l'autorizzazione laddove si sia in presenza di oliveti, alla luce delle previsioni della Legge 144/51, nelle aree ove insistono olivi ed oliveti tutelati dalla L.R. n. 14/2007 o di vigneti, alla luce delle previsioni dell'OCM vitivinicolo inerenti in particolare il mantenimento del potenziale viticolo.

L'impianto in esame è ubicato su terreni agricoli che come area vasta e sono adibiti prevalentemente a seminativi, oliveti e vigneti e non risultano interessata da zone di produzione agro-alimentari di qualità biologico; D.O.P.; I.G.P.; S.T.G.; D.O.C.; D.O.C.G.

In particolare i terreni interessati dai singoli aerogeneratori non risultano adibiti alle produzioni sopra elencate, bensì destinati a seminativo come visibile nella seguente ortofoto.




Fig. 3-23: Ortofoto dell'area interessata dall'impianto – Fonte Google 07/22/2018



Come mostrato dall'immagine precedente, e documentato dalla mappa dell'uso del suolo posta qui di seguito, tutte le torri risultano ubicate in siti destinati a seminativo.



Fig. 3-24: Usi del suolo relativi all'area interessata dall'impianto

Quindi le opere in progetto non incidono su aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità biologico, oppure aree D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C. e D.O.C.G.

Si rimanda anche agli inserimenti fotografici per ulteriori dettagli.

3.3. Piano paesaggistico territoriale regionale della Puglia (PPTR)

Nel presente capitolo verrà accuratamente valutata la compatibilità con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, strumento di pianificazione paesaggistica avente finalità complesse, non più soltanto di tutela e mantenimento dei valori paesistici esistenti ma anche di valorizzazione dei paesaggi, di recupero e riqualificazione delle aree compromesse, di realizzazione di nuovi valori paesistici.

A seguito dell'emanazione del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni culturali e del paesaggio", la Regione Puglia ha dovuto provvedere alla redazione di un nuovo Piano Paesaggistico coerente con i nuovi principi innovativi delle politiche di pianificazione, che non erano presenti nel Piano precedentemente vigente, il PUTT/P.

In data 16/02/2015 con Deliberazione della Giunta Regionale n.176, pubblicata sul B.U.R.P. n.40 del 23/03/2015, il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Regione Puglia è stato definitivamente approvato ed è pertanto diventato operativo a tutti gli effetti.

Risulta pertanto essenziale la verifica di compatibilità con tale strumento di pianificazione paesaggistica, che come previsto dal Codice si configura come uno *strumento avente finalità complesse, non più soltanto di tutela e mantenimento dei valori paesistici esistenti ma altresì di valorizzazione di questi paesaggi, di recupero e riqualificazione dei paesaggi compromessi, di realizzazione di nuovi valori paesistici.*

Il PPTR comprende:

- la ricognizione del territorio regionale, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni;
- la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso ai sensi dell'art. 138, comma 1, del Codice;
- la ricognizione delle aree tutelate per legge, di cui all'articolo 142, comma 1, del Codice, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;



- la individuazione degli ulteriori contesti paesaggistici, diversi da quelli indicati all'art. 134 del Codice, sottoposti a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
- l'individuazione e delimitazione dei diversi ambiti di paesaggio, per ciascuno dei quali il PPTR detta specifiche normative d'uso ed attribuisce adeguati obiettivi di qualità;
- l'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
- la individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
- la individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
- le linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti;
- le misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con gli altri piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.

Di fondamentale importanza nel PPTR è la volontà conoscitiva di tutto il territorio regionale sotto tutti gli aspetti: culturali, paesaggistici, storici.

Attraverso *l'Atlante del Patrimonio*, il PPTR, fornisce la descrizione, la interpretazione nonché la rappresentazione identitaria dei paesaggi della Puglia, presupposto essenziale per una visione strategica del Piano volta ad individuare le regole statutarie per la tutela, riproduzione e valorizzazione degli elementi patrimoniali che costituiscono l'identità paesaggistica della regione e al contempo risorse per il futuro sviluppo del territorio.

Il quadro conoscitivo e la ricostruzione dello stesso attraverso *l'Atlante del Patrimonio*, oltre ad assolvere alla funzione interpretativa del patrimonio ambientale, territoriale e paesaggistico, definisce le regole statutarie, ossia le regole fondamentali di riproducibilità per le trasformazioni future, socioeconomiche e territoriali, non lesive dell'identità dei paesaggi pugliesi e concorrenti alla loro valorizzazione durevole.



Lo scenario strategico assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e li traduce in obiettivi di trasformazione per contrastarne le tendenze di degrado e costruire le precondizioni di forme di sviluppo locale socioeconomico auto-sostenibile. Lo scenario è articolato a livello regionale in **obiettivi generali** (Titolo IV Elaborato 4.1), a loro volta articolati negli **obiettivi specifici**, riferiti a vari **ambiti paesaggistici**.

Gli ambiti paesaggistici sono individuati attraverso la valutazione integrata di una pluralità di fattori:

- la conformazione storica delle regioni geografiche;
- i caratteri dell'assetto idrogeomorfologico;
- i caratteri ambientali ed ecosistemici;
- le tipologie insediative: città, reti di città infrastrutture, strutture agrarie
- l'insieme delle figure territoriali costitutive dei caratteri morfotipologici dei paesaggi;
- l'articolazione delle identità percettive dei paesaggi.

In particolare nel piano sono riportate le "linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile" (4.4.1) le quali hanno come finalità la costruzione condivisa di regole per la progettazione di impianti da fonti rinnovabili.

Le criticità che gli impianti eolici generano sul paesaggio sono in principal modo legate alle dimensioni delle macchine, alla loro localizzazione e disposizione.

Le linee guida assumono quindi un duplice ruolo nella costruzione del nuovo paesaggio energetico:

- Stabiliscono i criteri per la definizione delle aree idonee e delle aree sensibili alla localizzazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
- Costituiscono una guida alla progettazione di nuovi impianti definendo regole e principi di progettazione per un loro corretto inserimento paesistico.

Nel caso in esame il progetto si sviluppa in perfetta sintonia con gli obiettivi del Piano.



3.3.1. Divisione area di progetto tra Puglia e Basilicata

Premesso che il progetto interessa due Regioni, Puglia e Basilicata, nel presente paragrafo si farà riferimento alle sole opere che ricadono nel comune di Spinazzola (BAT), in Puglia, che comprendono tutti gli aerogeneratori e le opere annesse (compresa la superficie occupata dal plinto di fondazione e dalla piazzola di montaggio e parte del cavidotto).

Dalla WGT9 il cavidotto prosegue in Basilicata attraversando i comuni di Venosa e Montemilone quest'ultimo comune in cui è prevista l'ubicazione della stazione di trasformazione e consegna dell'energia elettrica; per la relativa vincolistica, per una lettura più efficace, si rimanda al successivo capitolo dove si analizza il PPR della Basilicata.




Figura 3-5: progetto sovrapposto sui confini della Puglia (in verde) e Basilicata (in grigio)

3.3.2. Definizione di ambito e figura territoriale

Il PPTR definisce 11 Ambiti di paesaggio e le relative figure territoriali. Il territorio del comune di Spinazzola è contenuto all'interno del **Ambito territoriale n.6 – Alta Murgia** caratterizzato dal rilievo morfologico dell'altopiano e dalla prevalenza di vaste superfici a pascolo e a seminativo che si sviluppano fino alla fossa bradanica.






Figura 3-6: individuazione dell'ambito territoriale di riferimento e relativa figura territoriale

La figura territoriale dell'Alta Murgia coincide con l'ambito di riferimento, caso unico nell'articolazione in figure degli ambiti del PPTR, pertanto **l'area di impianto è collocata all'interno della figura** territoriale 6.2 denominata **"la fossa bradanica"**.

Il paesaggio rurale della Fossa Bradanica è fortemente omogeneo, caratterizzato da dolci declivi ricoperti da colture prevalentemente seminative, solcate da un fitto sistema idrografico che possiede una grande uniformità spaziale. La figura è caratterizzata da un territorio lievemente ondulato, solcato dal Bradano e dai suoi affluenti; è un paesaggio fortemente omogeneo di dolci colline con suoli alluvionali profondi e argillosi, cui si aggiungono altre formazioni rocciose di origine plio-pleistocenica.

Le ampie distese sono intensamente coltivate a seminativo.

Prima di passare all'analisi delle tre strutture specifiche in cui si articola il quadro conoscitivo, si riportano qui di seguito gli stralci degli elaborati che raffigurano le descrizioni strutturali di sintesi relative all'**idrogeomorfologia** (elaborato 3.2.1) alla **naturalità** (elaborato 3.2.2.1), **ricchezza**



specie di fauna (elaborato 3.2.2.2) **ecological group** (elaborato 3.2.2.3) **la rete della biodiversità** (elaborato 3.2.2.4).

Le tavole infatti offrono una immediata lettura della ricchezza ecosistemica del territorio, che nel caso in esame non presentano una varietà di specie per le quali esistono obblighi di conservazione, specie vegetali oggetto di conservazione, elementi di naturalità, vicinanza a biotipi o agroecosistemi caratterizzati da particolare complessità o diversità.




Figura 3-7: carta idrogeomorfologica, elaborato 3.2.1 del PPTR




Figura 3-8: carta della naturalità, elaborato 3.2.2.1 del PPTR



Figura 3-9: ricchezza specie di fauna, elaborato 3.2.2.2 del PPTR






Figura 3-10: ECOLOGICAL GROUP, elaborato 3.2.2.3 del PPTR




Figura 3-11: ECOLOGICAL GROUP, elaborato 3.2.2.3 del PPTR

Si riporta qui di seguito uno stralcio dell'elaborato 3.2.3 "La valenza ecologica del territorio agro-silvo-pastorale regionale", allegato alla descrizione strutturale di sintesi del territorio regionale che fornisce la rappresentazione identitaria dei paesaggi della Puglia, per la costruzione di un quadro conoscitivo quanto più dettagliato e specifico.




Figura 3-12: la valenza ecologica, elaborato 3.2.3 del PPTR

Dall'elaborato si evince infatti come l'area oggetto di studio appartenga alla categoria delle superfici a valenza ecologica **medio-bassa**, ovvero sia quelle aree agricole con monoculture prevalenti con seminativo a maglia larga.

La matrice agricola in tali aree ha pochi e limitati elementi residui ed aree rifugio (siepi, muretti e filari). Nessuna contiguità a biotopi e scarsi gli ecotoni. In genere, la monocultura coltivata in intensivo per appezzamenti di elevata estensione genera una forte pressione sull'agroecosistema che si presenta scarsamente complesso e diversificato.

3.3.3. Beni paesaggistici e Ulteriori contesti paesaggistici del PPTR

Per quanto riguarda le componenti annoverate nei Beni Paesaggistici, di cui all'art.38 comma 2 delle NTA del PPTR, e le componenti annoverate negli Ulteriori Contesti Paesaggistici di cui all'art. 38 co. 3, dagli stralci delle tavole tematiche di seguito riportate si evince che le opere puntuali identificate con le sole pale eoliche, non interessano direttamente né gli Ulteriori Contesti Paesaggistici né i Beni Paesaggistici.

In particolare, per la descrizione dei caratteri del paesaggio, il PPTR definisce tre strutture, a loro volta articolate in componenti ciascuna delle quali soggetta a specifica disciplina:

a) Struttura idrogeomorfologica

- Componenti geomorfologiche
- Componenti idrologiche

b) Struttura ecosistemica e ambientale

- Componenti botanico-vegetazionali
- Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

c) Struttura antropica e storico-culturale

- Componenti culturali e insediative
- Componenti dei valori percettivi

3.3.4. Struttura idrogeomorfologica

Effettuando una sovrapposizione del layout di impianto (relativo alle sole turbine) con la cartografia appartenente alla struttura idro-geo-morfologica del PPTR (di seguito riportati insieme ad un successivo layout con la sovrapposizione di tutto l'impianto compreso il cavidotto), si deduce che **nessuno degli aerogeneratori intercetta aree individuate dal PPTR come Beni Paesaggistici o come Ulteriori Contesti** e risultano esterne ai versanti e anche alle zone vincolate dal punto di vista idrologico.)

Non esistono quindi interferenze con i numerosi corpi idrici e relativi buffer di 150 m presenti nelle circostanze; la turbina più prossima all'area SIC Valloni di Spinazzola è la WTG 9 che dista circa 290 m dall'area protetta, mentre la turbina più prossima al ZPS è la WTG 2 distante circa 6 km.






Figura 3-13: sovrapposizione degli aerogeneratori con le componenti geomorfologiche



Figura 3-14: sovrapposizione impianto con le componenti geomorfologiche






Figura 3-15: sovrapposizione degli aerogeneratori con le componenti idrologiche PPTR



Figura 3-16: sovrapposizione impianto con le componenti idrologiche

L'unica interferenza esistente è quella rappresentata dall'intersezione di un tratto del cavidotto interrato con il **torrente Basentello** (TORR03).

Si tratta, tuttavia, di un breve tratto di cavidotto interrato su strade comunali già esistenti, pertanto già dotate di sistemi di attraversamento per la viabilità e le opere a rete. Il passaggio del cavidotto interrato quindi, non andrà ad apportare alcuna modifica sostanziale alla situazione attuale.



Figura 3-17: strada di attraversamento del cavidotto sul torrente Basentello

Per quanto concerne inoltre le componenti geomorfologiche, come illustrato nell'immagine precedente, nessuna componente del layout di impianto interferisce con beni sottoposti a tutela.

Ad ogni modo, ai sensi dell'art. 46 *Prescrizioni per "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche"*,

1. *Nei territori interessati dalla presenza di fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, come definiti all'art. 41, punto 3, si applicano le seguenti prescrizioni.*

2. *Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:*

a10) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

Per quanto finora detto l'impianto risulta **coerente anche con la struttura idro-geomorfologica individuata dal Piano.** L'installazione degli aerogeneratori e delle opere annesse quindi non andrà a compromettere in alcun modo la valenza ecologica e la naturalità degli ecosistemi esistenti.

3.3.5. Struttura ecosistemica e ambientale

Sono stati analizzati gli elementi appartenenti alla **struttura ecosistemica e ambientale** del PPTR e la loro compatibilità con il progetto oggetto di studio.





Fig. 3-25: sovrapposizione degli aerogeneratori con le componenti botanico-vegetazionali



Fig. 3-26: sovrapposizione del progetto con le componenti botanico-vegetazionali

Nell'immagine precedente si vede come nell'area interessata vi sono piccole aree individuate come "Boschi", Bene Paesaggistico definito all'art. 58 comma 1 delle NTA (art. 142, comma 1, lett. g del Codice dei Beni Culturali). Attorno ad essi vi sono le "Aree di rispetto boschi", fasce di salvaguardia della profondità di 100 metri dal perimetro esterno delle aree boscate di cui all'art. 59, punto 4 delle NTA del PPTR.




Fig. 3-27: distanza della WTG n.7 dall'area di rispetto del bosco

Per quanto riguarda le aree protette o siti naturalistici SIC e ZPS, ci troviamo vicino al SIC "Valloni di Spinazzola" identificato con codice IT9150041, così come si evince dall'immagine seguente, le **turbine non ricadono in alcuna di esse**, rispettano le distanze come da normative vigenti; anche **il cavidotto interrato non interesserà tale area** in quanto è previsto l'attraversamento sulla banchina della strada comunale esistente ed esterna al perimetro del SIC in questione.



Come citato la realizzazione del cavidotto, prevede il successivo ripristino dello stato dei luoghi, pertanto si ritiene che **l'opera non comporterà alterazioni dello stato dei luoghi del vicino Sito di Importanza comunitaria.**



Fig. 3-28: sovrapposizione degli aerogeneratori con le aree naturali protette



Fig. 3-29: sovrapposizione dell'impianto con le aree naturali protette




Fig. 3-30: particolare del tracciato del cavidotto e della WTG n. 9 in relazione al SIC IT9150041

È evidente che l'area scelta è esterna a qualsiasi bene o contesto paesaggistico individuato dalla carta delle componenti botanico-vegetazionali nonché a qualsiasi parco o riserva e aree di rispetto o siti di rilevanza naturalistica.

3.3.6. Struttura antropica e storico-culturale

Alle diverse declinazioni del paesaggio agrario corrispondono elementi distintivi del paesaggio storico rurale. Le masserie, gli jazzi, i pagliai e le neviere che hanno costituito il supporto per gli usi agro-pastorali rimangono a testimonianza di una specifica cultura insediativa. Le torri, i casini e le ville fanno invece parte di un sistema antico di insediamenti rurali tipico delle aree degli oliveti, dei vigneti e dei mandorleti.

Di questo palinsesto di strutture masseriali spesso fortificate e di architetture rurali diffuse fanno parte anche le linee di pareti in pietra a secco che misurano il paesaggio agrario e ne fiancheggiano la rete viaria, così come le grandi vie di attraversamento storico e di transumanza, quali ad esempio i **tratturi**. Tutti questi elementi, segni del paesaggio antropizzato, sono ampiamente analizzati e descritti tramite beni paesaggistici e ulteriori contesti della struttura antropica e storico culturale.

Relativamente alla **struttura antropica e storico culturale**, **gli aerogeneratori non interferiscono** con le aree tutelate e vincolate dal PPTR, **mentre il cavidotto interrato**, attraversa parallelamente il regio tratturo Melfi-Castellaneta come si evince dall'immagine seguente dalla WTG 9 in territorio di Spinazzola (Bat) in Puglia, fino ad arrivare in agro di Montemilone (PZ) e Venosa (PZ) in Basilicata per raggiungere la stazione di connessione alla RTN.



Fig. 3-31: Sovrapposizione del cavidotto al tratturo nei confini della Puglia






Fig. 3-32: Sovrapposizione del cavidotto al tratto nei confini della Puglia e Basilicata

A tal proposito si evidenzia che la realizzazione del cavidotto prevede che venga interrato su strada esistente con successivo ripristino dello stato dei luoghi pertanto, si ritiene che la sua realizzazione non comporti **nessuna alterazione significativa dei valori paesaggistici di contesto**.

Infine, la realizzazione della stazione di trasformazione utente 150/30 kV da ubicarsi nel comune di Montemilone (PZ) non interferisce con aree vincolate, pertanto non comporterà **nessuna alterazione significativa dei valori paesaggistici di contesto**.




Fig. 3-33: sovrapposizione degli aerogeneratori con le componenti culturali insediative



Fig. 3-34: sovrapposizione dell'impianto con le componenti culturali insediative



In definitiva, pur essendo presenti nell'area vasta beni quali masserie, immobili o aree di notevole interesse pubblico e relativi buffer, essi si trovano ad una distanza rispetto al sito di impianto tale da non costituire un elemento di criticità, come si potrà vedere negli studi specifici, o più in generale per la realizzazione dell'impianto stesso.

Pertanto **l'intervento è perfettamente coerente con le componenti culturali ed insediative individuate dal PPTR.**

Analizzando le componenti dei **valori percettivi**, si verifica come nell'area vasta non esistano coni visuali la cui immagine è storicizzata, e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica né strade a valenza paesaggistica.




Fig. 3-35: sovrapposizione degli aerogeneratori con le componenti dei valori percettivi



Fig. 3-36: sovrapposizione del cavidotto con le componenti dei valori percettivi

Ad ogni modo al fine di rappresentare la prospettiva percepita dalle strade limitrofe sono stati realizzati alcuni inserimenti dell'impianto da punti ubicati lungo gli assi viari in questione (cfr. allegato AM_06 – Relazione Paesaggistica).

Nello specifico però **nessuno degli aerogeneratori insiste su le aree perimetrare dal PPTR né tantomeno alcuna delle piazzole temporanee o permanenti. Per il cavidotto interrato su sede stradale esistente, che insiste per un breve tratto su di un Tratturo**, considerando che ci sarà un successivo ripristino dello stato dei luoghi, si ritiene che la sua realizzazione non comporti **nessuna alterazione significativa dei valori paesaggistici di contesto**.

Ad ogni modo, ai sensi dell'art. 81 delle NTA del PPTR *Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa*, comma 2:

In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:



a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

Quindi l'attraversamento del cavidotto è compatibile con le NTA del PPTR.

In sintesi l'attenta analisi del Piano, riportata nella documentazione ambientale prodotta, ha prodotto le seguenti constatazioni:

- ✓ non esistono elementi caratteristici degli ecological group;
- ✓ nell'area vasta gli aerogeneratori e le infrastrutture ad essi connesse non ricadono in nessuna delle aree sottoposte a tutela.

E' possibile affermare quindi che **tutte le modifiche al paesaggio sono coerenti con le disposizioni del PPTR**, nonché coerenti con la filosofia del Piano e con il suo approccio estetico, ecologico, e storico-strutturale, in quanto l'impianto è stato progettato **preservando i caratteri naturali dei luoghi, la natura idrogeologica e i caratteri storici del sito di installazione.**



3.4. Piano Paesaggistico Regionale della Basilicata (PPR)

3.4.1. Vincolistica area di progetto

Come già precedentemente detto mentre gli aerogeneratori insistono sul territorio di Spinazzola (Bat) nei confini regionali pugliesi, la maggior parte del cavidotto (è previsto che sia posizionato sotto strada esistente asfaltata, lì dove attraversa il tratturo parallelamente e in TOC se lo attraversa trasversalmente), percorre sia il territorio della Puglia che quello della Basilicata a cavallo tra i comuni di Venosa e Montemilone in provincia di Potenza.

La futura stazione Terna e la sottostazione di trasformazione e consegna dell'energia elettrica prodotta dagli aerogeneratori andranno realizzate in agro di Montemilone (PZ).

Di seguito si esplicitano le interferenze con le componenti paesaggistiche annoverate nel Piano Paesaggistico Regionale della Basilicata ed in particolar modo si riporta la verifica della vincolistica per quanto riguarda le opere che ricadono nei comuni di Venosa (PZ) e Montemilone (PZ), parte di cavidotto e stazione di connessione.



Fig. 3-37: Individuazione dei confini comunali

Di seguito si evidenzia come il cavidotto si trova a cavallo dei due Comuni menzionati motivo per cui sono stati considerati entrambi.






Fig. 3-38: Interferenza tra i comune (in rosso il confine in blu il cavidotto)




Fig. 3-39: Individuazione della futura stazione Terna e stazione di Trasformazione utente

Dalla verifica del PPR le opere sopra indicate non ricadono in alcun vincolo paesaggistico come si evince dallo stralcio cartografico di sotto riportato.






Fig. 3-40: Vincolistica a ridosso del cavidotto e della stazione di trasformazione

3.5. Piano di assetto idrogeologico

L'impianto eolico in oggetto insiste su di un'area vasta suddivisa tra le competenze dell'Autorità di Bacino della Regione Puglia e quella della Regione Basilicata, **ora rientranti entrambe nell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.**

L'immagine seguente individua i confini di competenza dei due enti.



Fig. 3-41: Confini di competenza tra ADB Puglia e Basilicata

L'impianto è così suddiviso:

- ❖ Aerogeneratori (Comune di Spinazzola)– competenza ADB Basilicata;
- ❖ Sottostazione di trasformazione (Comune di Montemilone) - competenza ADB Puglia;
- ❖ Cavidotto interrato (Comune di Montemilone, Venosa e Spinazzola)- competenza ADB Basilicata e ADB Puglia.

Nel seguito verrà verificata la conformità dell'impianto con entrambi i Piani di Assetto Idrogeologico, per le rispettive aree di competenza.



3.5.1. Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Puglia

La Legge n. 183/1989 sulla difesa del suolo ha stabilito che il bacino idrografico, inteso come "il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente".

Strumento di gestione del bacino idrografico è il Piano di Bacino che si configura quale strumento di carattere "conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato".

Il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Regione Puglia è stato adottato dal Consiglio Istituzionale dell'Autorità d'Ambito il 15 dicembre 2004; sono tuttora in fase di istruttoria le numerosissime proposte di modifica formulate da comuni, province e privati.

In particolare, l'ultimo aggiornamento preso in considerazione per le verifiche di compatibilità con il PAI fa riferimento alla Delibera del Comitato Istituzionale del 13/6/2011, pubblicata sul sito web in data 15/07/2014.

Il P.A.I. adottato dalla Regione Puglia ha le seguenti finalità:

- la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini imbriferi, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico – forestali, idraulico – agrari compatibili con i criteri di recupero naturalistico;
- la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi ed altri fenomeni di dissesto;
- il riordino del vincolo idrogeologico;
- la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua;
- lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di piena, di pronto intervento idraulico, nonché di gestione degli impianti.

La determinazione più rilevante ai fini dell'uso del territorio è senza dubbio l'individuazione delle Aree a Pericolosità Idraulica ed a Rischio Idrogeologico.



In funzione del regime pluviometrico e delle caratteristiche morfologiche del territorio, il Piano individua differenti regimi di tutela per le seguenti aree:

- **Aree a alta probabilità di inondazione (AP)** ovvero porzioni di territorio soggette ad essere allagate con un tempo di ritorno (frequenza) inferiore a 30 anni;
- **Aree a media probabilità di inondazione (MP)** ovvero porzioni di territorio soggette ad essere allagate con un tempo di ritorno (frequenza) compresa fra 30 anni e 200 anni;
- **Aree a bassa probabilità di inondazione (BP)** ovvero porzioni di territorio soggette ad essere allagate con un tempo di ritorno (frequenza) compresa fra 200 anni e 500 anni;

Per quanto concerne le aree a Rischio Idrogeologico (R), definito come l'entità del danno atteso in seguito al verificarsi di un particolare evento calamitoso in un intervallo di tempo definito e in una data area. Il Piano individua quattro differenti classi di rischio ad entità crescente:

- **moderato R1:** per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali;
- **medio R2:** per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
- **elevato R3:** per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture, con conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione di funzionalità delle attività socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;
- **molto elevato R4:** per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale e la distruzione di attività socioeconomiche.

Inoltre, il territorio è stato inoltre suddiviso in tre fasce a Pericolosità Geomorfologica crescente:

- **PG1** aree a suscettibilità da frana bassa e media (pericolosità geomorfologia media e bassa);
- **PG2** aree a suscettibilità da frana alta (pericolosità geomorfologia elevata);
- **PG3** aree a suscettibilità da frana molto alta (pericolosità geomorfologia molto elevata).

Le aree PG1 si riscontrano in corrispondenza di depositi alluvionali (terrazzi, letti fluviali, piane di esondazione) o di aree morfologicamente spianate (paleosuperfici). Versanti più o meno acclivi (a seconda della litologia affiorante), creste strette ed allungate, solchi di erosione ed in genere tutte



quelle situazioni in cui si riscontrano bruschi salti di acclività, sono aree PG2. Le PG3 comprendono tutte le aree già coinvolte da un fenomeno di dissesto franoso.

L'area in cui verrà realizzata la **Sottostazione elettrica di connessione e consegna (SSE)** è situata in un'area individuata anche per realizzare la **Stazione Elettrica di Terna S.p.A.**

L'intera zona, ricadente nel comune Montemilone (PZ), quindi in Basilicata, ad ogni modo ricadente nella perimetrazione del PAI dell'AdB Puglia, quindi a seguito dell'analisi delle ultime perimetrazioni del PAI (aggiornate al 19/11/2019) su cartografia ufficiale consultabile in maniera interattiva tramite il WebGIS dell'AdB Puglia sul sito <http://www.adb.puglia.it>, è possibile asserire che **il sito della sottostazione elettrica e parte del cavidotto non rientrano in alcuna delle zone classificate del PAI**, come si deduce anche dalla immagine sotto riportata.




Fig. 3-42: Cartografia del PAI Puglia

Inoltre è stata effettuata la **verifica di coerenza** effettuata facendo riferimento alla **Carta Idrogeomorfologica dell'AdB** che invece riguarda tutto il territorio regionale, ausilio



imprescindibile per la ricostruzione del quadro conoscitivo degli strumenti sovraordinati, di cui di seguito si riporta uno stralcio.




Fig. 3-43: sovrapposizione degli aerogeneratori con la Carta Idrogeomorfologica dell'AdB

Per gli interventi che ricadono nelle aree golenali e nelle fasce di pertinenza fluviale, l'Autorità di Bacino della Puglia definisce le direttive di tutela e le prescrizioni da rispettare. L'area sottoposta a tutela si estende per 150 m dall'asse del reticolo idrografico. Tale distanza di sicurezza risulta dall'applicazione contemporanea degli art.6 e 10 delle NTA del PAI così come di seguito riportati:

- *Art. 6 comma 8: quando il reticolo idrografico e l'alveo in modellamento attivo e le aree golenali non sono realmente individuate nella cartografia in allegato e le condizioni morfologiche non ne consentano la loro individuazione, le norme si applicano alla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra, dall'asse del corso d'acqua, non inferiore a 75 m;*
- *Art. 10 comma 3: quando la fascia di pertinenza fluviale non è arealmente individuata nelle cartografie in allegato, le norme si applicano alla porzione di terreno, sia in destra che in*



sinistra, contermina all'area golenale, come individuata all'art. 6 comma 8, di ampiezza comunque non inferiore a 75 m.

Dalla sovrapposizione del layout di impianto con la carta idrogeomorfologica, emerge che gli elementi che interferiscono con il suddetto reticolo sono sia i cavidotti che alcuni **aerogeneratori**, che **risultano posizionati in alcuni casi a meno di 150 m** dalle aste idrometriche.

Nello specifico gli aerogeneratori interessati dalla presenza a meno di 150m delle aste idrometriche sono le seguenti: WTG02- WTG05- WTG06- WTG07- WTG08- WTG09.

Pertanto, è stato redatto uno **Studio di Compatibilità Idrologica ed Idraulica per l'area di intervento, al quale si rimanda per i necessari approfondimenti.**




Figura 3-18: Inquadramento delle interferenze tra aerogeneratori, cavidotto e reticolo idrografico

Come si evince dall'immagine precedente, numerosi sono anche gli attraversamenti del cavidotto con il reticolo idrografico. Nei punti in cui si avrà interferenza con l'asta fluviale, l'interferenza sarà risolta con l'utilizzo della trivellazione orizzontale controllata (TOC), ad una profondità di 2 mt rispetto al fondo alveo, in maniera da non interferire in alcun modo con i deflussi superficiali e con gli

eventuali scorrimenti in subalvea. Nel caso in cui l'infrastruttura stradale dovesse essere dotata di un ponte/tombino/ponticello, si procederà con lo staffaggio in corrispondenza dell'impalcato, lato valle, in apposito tubo di protezione.

Ad ogni modo, come sopra detto, è redatto uno **Studio di Compatibilità Idrologica e Idraulica**, da presentare all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale per il parere di competenza, al fine di analizzare compiutamente gli effetti sul regime idraulico.

C'è da rilevare, comunque, che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, tra cui è compreso il parco eolico in oggetto, sono opere di pubblica utilità ai sensi del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003, n.387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), e pertanto la loro realizzazione è consentita anche in aree classificate come "Alvei fluviali in modellamento attivo ed aree golenali", ai sensi dell'art. 6 delle NTA del PAI, purché coerenti con gli obiettivi del Piano stesso.

In ogni caso si ritiene che la realizzazione dell'impianto in oggetto sia compatibile con le prescrizioni e le finalità del PAI, e pertanto che non esistano preclusioni dal punto di vista idrologico ed idraulico alla realizzazione dell'opera di progetto.

3.5.1. Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Basilicata

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino della Basilicata, approvato dal Comitato Istituzionale il 5 dicembre 2001, aggiornato con cadenza al più annuale ed attualmente vigente nel primo aggiornamento del 2017 adottato il 14 febbraio 2017, è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso riguardanti la difesa dal rischio idraulico e idrogeologico del territorio compreso nell'Autorità di Bacino della Basilicata. Il Piano Stralcio ha la funzione di eliminare, mitigare o prevenire i maggiori rischi derivanti da fenomeni calamitosi di natura geomorfologica (dissesti gravitativi dei versanti) o di natura idraulica (esondazioni dei corsi d'acqua). Per quanto concerne il rischio idraulico, lo studio condotto per il PAI nel Piano Stralcio delle Fasce Fluviali ha permesso la perimetrazione delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua inondabili per piene con tempi di ritorno pari a 30, 200 e 500 anni dei corsi d'acqua principali dell'Autorità di Bacino della Basilicata, tra cui in particolare il Bradano ed il corso secondario del torrente Basentello.



Le Norme Tecniche di Attuazione del PAI, infine, determinano una strategia di gestione finalizzata a superare gli squilibri in atto conseguenti a fenomeni naturali o antropici a salvaguardare le dinamiche idrauliche naturali, con particolare riferimento alle esondazioni e alla evoluzione morfologica degli alvei, a salvaguardare la qualità ambientale dei corsi d'acqua ed a favorire il mantenimento e/o il ripristino, ove possibile, dei caratteri di naturalità del reticolo idrografico.

In base alle caratteristiche idrauliche, sono state definite le fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua (art. 7 NTA del PAI):

- a) fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 30 anni e di pericolosità idraulica molto elevata;
- b) fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni e di pericolosità idraulica elevata;
- c) fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 500 anni e di pericolosità idraulica moderata.

Come su descritto gli aerogeneratori e parte del cavidotto interrato di connessione rientrano nelle aree di competenza del PAI Basilicata.




Fig. 3-44: Inquadramento area vasta con perimetrazioni del PAI Basilicata






Fig. 3-45: Sovrapposizione dell'impianto con le aree a rischio Frane del PAI Basilicata

Nell'immagine precedente è stato sovrapposto il layout di progetto degli aerogeneratori con le aree a rischio Frane, perimetrare dal PAI della Regione Basilicata.

Dalle immagini seguenti, di dettaglio sugli aerogeneratori WTG09 e WTG10, emerge una interferenza marginale tra la perimetrazione del rischio Frana R1 (Rischio Moderato) e l'aerogeneratore WTG10, ed in particolare con la piazzola. Al fine di ottemperare alle NTA del PAI, **verrà redatto uno studio di compatibilità geomorfologica, al quale si rimanda per i necessari approfondimenti.**






Fig. 3-46: Aerogeneratore WTG09 e WTG10 e le aree a rischio Frane del PAI Basilicata su IGM25000



Fig. 3-47: Aerogeneratore WTG09 e WTG10 e le aree a rischio Frane del PAI Basilicata su ortofoto

Il percorso del cavidotto interrato interferisce con il reticolo idrografico, con alcuni tratti in parallelismo e soprattutto con attraversamenti trasversali, si rimanda allo studio di compatibilità idraulica per i dovuti approfondimenti.

Concludendo l’impianto eolico non è in difformità con le direttive di tutela del PAI Basilicata.

3.6. Piano di Tutela delle Acque della Puglia

L’art. 61 della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 attribuisce alle Regioni, la competenza in ordine alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei “Piani di Tutela delle Acque”, quale strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e, più in generale, alla protezione dell’intero sistema idrico superficiale e sotterraneo.

Il **Piano di Tutela delle Acque** è stato approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 230 del 20/10/2009 a modifica ed integrazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia adottato



con Delibera di Giunta Regionale n. 883/07 del 19 giugno 2007 pubblicata sul B.U.R.P. n. 102 del 18 Luglio 2007. Questo nuovo Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia costituisce il più recente atto di riorganizzazione delle conoscenze e degli strumenti per la tutela delle risorse idriche nel territorio regionale.

Il "Piano di tutela delle acque" rappresenta uno strumento per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici significativi superficiali e sotterranei e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione nonché della tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. Esso riporta una descrizione delle caratteristiche dei bacini idrografici e dei corpi idrici superficiali e sotterranei, quindi effettua una stima degli impatti derivanti dalle attività antropiche sullo stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici e riporta le possibili misure e i possibili programmi per la prevenzione e la salvaguardia delle zone interessate.

Viene data una prima definizione di zonizzazione territoriale, per l'analisi dei caratteri del territorio e delle condizioni idrogeologiche, in particolare vengono definite 4 zone di protezione speciale idrogeologica, A, B, C e D, per ognuna delle quali si propongono strumenti e misure di salvaguardia:

Aree A

Caratteristiche: sono state definite su aree di prevalente ricarica, inglobano una marcata ridondanza di sistemi carsici complessi (campi a doline, elementi morfoidrologici con recapito finale in vora o inghiottitoio; ammasso roccioso in affioramento e scarsa presenza di copertura umica, aree a carsismo sviluppato con interconnessioni in affioramento), sono aree a bilancio idrogeologico positivo, hanno bassa antropizzazione e uso del suolo non intensivo (bassa stima dei carichi di azoto, pressione compatibile);

Tutela: devono essere assicurate la difesa e la ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, superficiali e sotterranei;

Divieti: realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque (infiltrazione e deflusso), fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni, e che alterino la morfologia del suolo e del paesaggio carsico, apertura e l'esercizio di nuove discariche per rifiuti solidi urbani, ecc...



Aree B

Caratteristiche: presenza di una, seppur modesta, attività antropica con sviluppo di attività agricole, produttive e infrastrutturali;

Tutela: devono essere assicurate la difesa e la ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, di deflusso e di ricarica;

Divieti: la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque (infiltrazione e deflusso), fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni; spandimento di fanghi e compost; cambiamenti dell'uso del suolo, fatta eccezione per l'attivazione di opportuni programmi di riconversione verso metodi di coltivazione biologica o applicando criteri selettivi di buona pratica agricola;

Aree C/D

Caratteristiche: si localizzano acquiferi definibili strategici, con risorse da riservare all'approvvigionamento idropotabile;

Tutela: misure di salvaguardia atte a preservare lo stato di qualità dell'acquifero;

Divieti: forte limitazione alla concessione di nuove opere di derivazione.

Coerenza degli interventi con i vincoli determinati dal PTA

Dall'analisi delle tavole allegate al Piano di Tutela delle Acque, emerge che l'intervento non interessa alcuna area tra quelle individuate dal Piano come Zona di Protezione Speciale Idrogeologica (cfr. figura seguente).






Fig. 3-48: PTA-Tav.A - zone di protezione speciale idrogeologica

Nella tavola B "Area di vincolo d'uso degli acquiferi", l'area vasta indagata, appartenente all'acquifero carsico della Murgia, non è individuata come "Area vulnerabile da contaminazione salina" né come "area di tutela quali-quantitativa" (cfr. figura seguente).




Fig. 3-49: PTA-Tav. B - Area di vincolo d'uso degli acquiferi

Ad ogni modo la realizzazione dell'impianto non prevede alcuna apertura di nuovi pozzi e non sarà fatto uso di alcuna sostanza chimica. Concludendo, **l'intervento proposto è quindi del tutto compatibile con il Piano di Tutela delle Acque.**

3.7. Piano di Tutela delle Acque della Basilicata

Il Piano Regionale Di Tutela Delle Acque della Regione Basilicata costituisce un adempimento della Regione per il perseguimento della tutela delle risorse idriche superficiali, profonde e marino-costiere.

Esso deve scaturire da una approfondita conoscenza dello stato delle risorse sia sotto il profilo della qualità che sotto il profilo delle disponibilità e delle utilizzazioni.

Gli obiettivi generali del Piano di Tutela delle acque sono: *f*

- prevenire e ridurre l'inquinamento dei corpi idrici;
- attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati; *f*
- conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari utilizzazioni; *f*
- perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche con priorità per quelle potabili;
- mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

L'impianto in esame non presenta alcun elemento di contrasto con tale Piano.

3.8. Piano regionale della qualità dell'aria (Regione Puglia)

Lo stato di qualità dell'aria viene definito valutando le concentrazioni dei singoli inquinanti dell'aria, espresse sotto forma di differenti parametri statistici (medie giornaliere, annuali ecc.) e confrontandole con i rispettivi "valori limite" imposti da diversi testi normativi, in particolare il DM 60 del 2/4/2002, il D.Lgs. 183/2004 per quanto riguarda l'O₃ ed il DPR 203/88 per le concentrazioni di NO₂.

L'Agenzia Regionale Per la Protezione e Prevenzione dell'Ambiente (ARPA Puglia) redige annualmente la Relazione sulla qualità dell'aria in Puglia. Nello specifico per lo studio della qualità dell'aria vengono analizzati i seguenti indicatori:



Subtematica	Nome indicatore	DPSIR	Fonte dei Dati
Qualità dell'aria	PM ₁₀	S	ARPA Puglia
	PM _{2,5}	S	ARPA Puglia
	NO ₂	S	ARPA Puglia
	O ₃	S	ARPA Puglia
	Benzene	S	ARPA Puglia
	IPA	S	ARPA Puglia
	Metalli pesanti	S	ARPA Puglia
Emissioni in atmosfera	Andamento delle emissioni di CO ₂ in Puglia	D	ISPRA - EEA
	Emissioni industriali	P	ISPRA – Registro INES/EPER & Registro INES/EPTR
	Trend regionale delle emissioni industriali	P	ISPRA – Registro INES/EPER & Registro INES/EPTR

Tabella 1 Parametri monitorati per la qualità dell'aria

In particolare al fine di valutare lo stato di qualità dell'aria sono stati utilizzati i dati presenti nella Relazione annuale sulla qualità dell'aria in Puglia, anno 2013.

Nel 2013, infatti, la Regione Puglia ha adeguato la propria rete di monitoraggio al D.Lgs.155/10. Il nuovo sistema di monitoraggio prevede 55 stazioni fisse (di cui 43 di proprietà pubblica e 12 privata), oltre a 3 laboratori mobili.

I dati regionali di qualità dell'aria fotografano una situazione ambientale in miglioramento e con criticità circoscritte. Il riferimento per la rilevazione della qualità dell'aria è fornito, secondo l'ARPA, dall'Indice di Qualità dell'Aria (IQA) che è un indicatore che descrive in maniera immediata e sintetica lo stato di qualità dell'aria, associando a ogni sito di monitoraggio un diverso colore, in funzione delle concentrazioni di inquinanti registrate.

Per il calcolo dell'IQA vengono presi in considerazione gli inquinanti monitorati dalle reti di monitoraggio di qualità dell'aria:

- ✓ PM10 (frazione del particolato con diametro inferiore a 10 µm),
- ✓ NO2 (biossido di azoto),
- ✓ O3 (ozono),
- ✓ benzene,



✓ CO (monossido di carbonio),

✓ SO₂ (biossido di zolfo).

Per ciascuno degli inquinati l'IQA è calcolato attraverso la formula:

$$IQA = \frac{\text{Concentrazione misurata}}{\text{Limite di legge}} \times 100$$

Tanto più il valore dell'IQA è basso, tanto migliore sarà il livello di qualità dell'aria. Un valore pari a 100 corrisponde al raggiungimento del limite relativo limite di legge, un valore superiore equivale a un superamento del limite.

I limiti di legge presi a riferimento sono i seguenti:

INQUINANTE	LIMITE DI LEGGE	VALORE
PM ₁₀	MEDIA GIORNALIERA	50
NO ₂	MASSIMO ORARIO	200
O ₃	MASSIMO ORARIO	180
CO	MASSIMO GIORNALIERO DELLA MEDIA MOBILE SULLE 8 ORE	10
SO ₂	MASSIMO ORARIO	350

Per stabilire il livello di Qualità dell'Aria relativa a ciascun inquinante, si fa riferimento alle classi, secondo una scala di valori suddivisa in 5 livelli, da ottima a pessima, in funzione del valore di IQA misurato.

VALORE DELL'IQA	CLASSE DI QUALITÀ DELL'ARIA
0-33	OTTIMA
34-66	BUONA
67-99	DISCRETA
100-150	SCADENTE
> 150	PESSIMA

Per riassumere lo stato di qualità dell'aria nei diversi siti di monitoraggio attivi sul territorio regionale, si attribuisce a ciascuno di essi la classe di qualità dell'aria peggiore (e il relativo colore) tra quelle rilevate per i singoli inquinanti. È quindi sufficiente che un unico inquinante presenti livelli di concentrazione elevati per assegnare una classe di qualità negativa alla stazione di monitoraggio.



La stazione di monitoraggio dell'ARPA Puglia più vicina all'area in esame risulta la centralina denominata Via-Golgota, Altamura.

Informazioni sulla centralina	
Denominazione:	Altamura - Via Santeramo
Provincia:	Bari
Comune:	Altamura
Indirizzo:	Via Gulgota, Altamura
Tipologia area analizzata:	Suburbana
Tipologia stazione:	Traffico
Inquinanti analizzati:	CO, PM10, NO2, O3, PM2.5
Data inizio attività:	01/07/2009
Data cessazione attività:	
Coordinate UTM:	E: 631558 N: 4520820
Note:	



Figura 6 10: stazione di monitoraggio più vicina all'area di progetto

Dalla consultazione dei dati emerge una condizione della qualità dell'aria per la stazione di monitoraggio caratterizzata da livelli BUONI; le analisi non mostrano superamenti dei limiti di legge per nessuno degli inquinanti monitorati, di conseguenza non è stata verificata alcuna situazione di criticità.





Figura 3-19: Rilevazioni del Rilevazioni del 24/09/2019 - sito A.R.P.A.



Inquinante: PM10				
NomeCentralina	Comune	Provincia	Valore	N. giorni di superamento*
Altamura - Via ..	Altamura	Bari	11	3
Inquinante: PM2.5				
NomeCentralina	Comune	Provincia	Valore	N. giorni di superamento*
Altamura - Via ..	Altamura	Bari	7	-
Inquinante: NO2				
NomeCentralina	Comune	Provincia	Valore	N. giorni di superamento*
Altamura - Via ..	Altamura	Bari	29	-
Inquinante: O3				
NomeCentralina	Comune	Provincia	Valore	N. giorni di superamento*
Altamura - Via ..	Altamura	Bari	84	-
Inquinante: CO				
NomeCentralina	Comune	Provincia	Valore	N. giorni di superamento*
Altamura - Via ..	Altamura	Bari	-	-

Figura 3-20: Riepilogo complessivo qualità dell'aria. (* Il valore fa riferimento al numero dei superamenti per il solo PM10 nel periodo tra il 01/01/ 2019 e il 24/09/2019).

Quindi si può concludere che **l'area vasta di intervento non presenta elementi di criticità dal punto di vista delle emissioni in atmosfera**. Alla luce dei risultati su riportati, lo stato di fatto dell'ambiente atmosferico di area vasta si può quindi considerare certamente non inquinato.

All'interno di questo paragrafo verranno analizzati aspetti di pianificazione e zonizzazione imposti dal Piano, rimandando poi all'allegato AM_01_AMB - Quadro di Riferimento Ambientale per gli aspetti puramente tecnici della valutazione della qualità dell'aria.

In Puglia è stato redatto il **Piano Regionale di Qualità dell'aria, Regolamento Regionale n. 6 del 21 maggio 2008**, per ottemperare alla normativa nazionale la quale affida alle Regioni le competenze del monitoraggio delle qualità dell'aria. Il Piano attribuisce ai comuni del territorio regionale la zona di appartenenza in funzione della tipologia di emissione a cui il comune è soggetto e delle conseguenti misure di risanamento da applicare.



Obiettivo principale del Piano è il conseguimento dei limiti di legge per quegli inquinanti, PM₁₀, NO₂, O₃, per i quali, nel periodo di riferimento, sono stati registrati superamenti.

Sulla base dei dati a disposizione è stata effettuata infatti la zonizzazione del territorio regionale e sono state individuate "misure di mantenimento" per le zone che non mostrano particolari criticità (**zona D**) e "misure di risanamento" per quelle che, invece, presentano situazioni di inquinamento dovuto al traffico veicolare (**Zona A**), alla presenza di impianti industriali soggetti alla normativa IPPC (**Zona B**) o ad entrambi (**Zona C**).

Le "misure di risanamento" prevedono interventi mirati sulla mobilità da applicare nelle Zone A e C, interventi per il comparto industriale nelle Zone B ed interventi per la conoscenza e per l'educazione ambientale nelle zone A e C.




Fig. 3-50: zonizzazione del territorio regionale

Il comune di Spinazzola è ubicato in una zona D, "misure di mantenimento" zone che non mostrano particolari criticità PM₁₀ ed NO₂ dovute principalmente al traffico autoveicolare e ad impianti industriali. Le misure previste dal Piano hanno quindi l'obiettivo di ridurre le emissioni degli inquinanti in atmosfera, articolandosi secondo quattro linee di intervento generali:

- misure per la mobilità;
- misure per il comparto industriale;



- misure per l'educazione ambientale;
- misure per l'edilizia.

Prioritario diviene intervenire sui settori del traffico e degli impianti industriali, per i quali esistono consolidati esempi di buone pratiche da attuare e rafforzare.

Successivamente viene emanato il **D.Lgs. 155/2010**, il quale prevede ***l'adeguamento della zonizzazione del territorio e delle reti di monitoraggio, a cui devono provvedere le Regione e le Province autonome attraverso la redazione di progetti di zonizzazione e di progetti di valutazione della qualità dell'aria.*** Rispetto alla precedente zonizzazione, basata principalmente sullo stato della qualità dell'aria, sulla situazione di inquinamento e la sua intensità, la nuova zonizzazione deve essere finalizzata alla valutazione e gestione della qualità dell'aria e si deve basare sulle cause che generano l'inquinamento.

L'intero territorio nazionale viene quindi suddiviso in:

- **agglomerati**: zone costituite da un'area urbana o da un insieme di aree urbane che distano tra loro non più di qualche chilometro oppure da un area urbana principale e dall'insieme delle aree urbane minori che dipendono da quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci avente una popolazione superiore a 250.000 abitanti o, se la popolazione è pari o inferiore una densità di popolazione di 3.000 abitanti;
- **zone**: individuate sulla base del carico emissivo, delle caratteristiche orografiche, delle caratteristiche meteo-climatiche e del grado di urbanizzazione del territorio.

Allo stato attuale 17 Regioni e 2 Province autonome hanno definito la nuova zonizzazione, per quanto detto la zonizzazione prevista dal D.Lgs. 155 per la protezione della salute umana è quasi completa.

La nuova zonizzazione consente una valutazione e gestione della qualità dell'aria conforme e uniforme su tutto il territorio nazionale.

Inoltre l'adeguamento delle reti di monitoraggio previsto dal D.Lgs. 155 è stato definito in 6 regioni (per il resto istruttoria in corso o progetti da presentare).

L'esame e l'analisi integrate delle caratteristiche demografiche, orografiche e meteorologiche regionali, nonché della distribuzione dei carichi emissivi consente di effettuare la seguente valutazione di sintesi del/i fattore/i predominante/i nella formazione dei livelli di inquinamento in aria ambiente del nostro territorio regionale ai sensi del D.Lgs. 155/2010:



1. sul territorio regionale è individuato un agglomerato, costituito dall'area urbana delimitata dai confini amministrativi dei Comuni di Bari e dei Comuni limitrofi di Modugno, Bitritto, Valenzano, Capurso, Triggiano;
2. la porzione di territorio regionale delimitata dai confini amministrativi dei Comuni di Brindisi e Taranto, nonché dei Comuni di Statte, Massafra, Cellino S. Marco, S. Pietro Vernotico, Torchiarolo (che in base a valutazioni di tipo qualitativo effettuate dall'ARPA Puglia in relazione alle modalità e condizioni di dispersione degli inquinanti sulla porzione di territorio interessata, potrebbero risultare maggiormente esposti alle ricadute delle emissioni prodotte da tali sorgenti) è caratterizzato dal **carico emissivo di tipo industriale, quale fattore prevalente nella formazione dei livelli di inquinamento;**
3. le caratteristiche orografiche e meteo-climatiche costituiscono i fattori predominanti nella determinazione dei livelli di inquinamento sul resto del territorio regionale. Sono individuabili due macroaree di omogeneità orografica e meteorologica: una pianeggiante, che comprende la fascia costiera adriatica e ionica e il Salento, e una collinare, comprendente la Murgia e il promontorio del Gargano.

La Regione Puglia ha deliberato l'adeguamento della Rete Regionale di monitoraggio della Qualità dell'Aria al D.Lgs. 155/10, con l'adozione di due distinti atti.

Con la D.G.R. n. 2979/2011 è stata effettuata la zonizzazione del territorio regionale e la sua classificazione in 4 aree omogenee:

1. **ZONA IT1611:** zona collinare, comprendente le aree meteorologiche I, II e III;
2. **ZONA IT1612:** zona di pianura, comprendente le aree meteorologiche IV e V;
3. **ZONA IT1613:** zona industriale, comprendente le aree dei Comuni di Brindisi, Taranto e dei Comuni di Statte, Massafra, Cellino S. Marco, S. Pietro Vernotico, Torchiarolo;
4. **ZONA IT1614:** agglomerato di Bari, comprendente l'area del Comune di Bari e dei Comuni limitrofi di Modugno, Bitritto, Valenzano, Capurso, Triggiano.

La perimetrazione delle zone è effettuata sulla base dei confini amministrativi comunali a eccezione dei territori ricadenti nei confini amministrativi dei Comuni di Andria e Cerignola che, aventi estensione territoriale tale da ricadere in parte nella zona di collina e in parte nella zona di pianura.

Le vecchie aree A, B, C, D vengono meglio identificate territorialmente e qualitativamente e sostituite con un identificativo alfanumerico.






Fig. 3-51: zonizzazione Regione Puglia D.Lgs. 155/2010

Con la D.G.R. 2420/2013 è stato invece approvato il Programma di Valutazione (PdV) contenente la riorganizzazione della *Rete Regionale della Qualità dell’Aria*.

La RRQA così ridefinita rispetta i criteri sulla localizzazione fissati dal D.Lgs. 155/10 e dalla Linea Guida per l’individuazione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria redatta dal Gruppo di lavoro costituito nell’ambito del Coordinamento ex art. 20 del D.Lgs. 155/2010.

In merito al progetto qui esaminato è importante sottolineare, relativamente a quanto fino ad ora esposto, che **l’impianto in fase di esercizio, non contribuisce all’aumento delle emissioni inquinanti** ma, al contrario, per la sua intrinseca natura di fonte rinnovabile, **contribuisce alla riduzione delle emissioni**.

Come si vedrà nel quadro di riferimento Ambientale, gli interventi di progetto **produrranno in fase di cantiere** un lievissimo aumento delle emissioni veicolari a sua volta causato da un **incremento trascurabile del trasporto su strada**. L’applicazione delle misure di mitigazione, in seguito meglio descritte, garantirà comunque un elevato livello di protezione ambientale.



3.1. Siti Natura 2000 e Aree Naturali Protette

Nel 1992 gli Stati Membri dell'Unione Europea hanno approvato, all'unanimità, la Direttiva "Habitat" che promuove la protezione del patrimonio naturale della Comunità Europea (92/43/CEE), emanata per completare la Direttiva "Uccelli" che promuove la protezione degli uccelli selvatici fin dal 1979 (79/409/CEE).

Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

In Italia, i SIC, le ZSC e le ZPS coprono complessivamente circa il 19% del territorio terrestre nazionale e quasi il 4% di quello marino e sono in un numero complessivo di 87.

L'Unione Europea è suddivisa in 9 regioni biogeografiche, ambiti territoriali con caratteristiche ecologiche omogenee. L'efficacia della rete Natura 2000 per la conservazione di habitat e specie viene valutata a livello biogeografico, indipendentemente dai confini politico-amministrativi; anche le liste dei Siti di Importanza Comunitaria vengono adottate per regione biogeografica.

L'Italia è interessata da tre delle suddette regioni biogeografiche, l'alpina, la continentale e la mediterranea.






Figura 3-21: liste ufficiali dei SIC di ogni regione biogeografica

(fonte: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare)

La legge 394/91 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l'Elenco ufficiale delle aree protette nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti, a suo tempo, dal Comitato nazionale per le aree protette.

Attualmente il sistema delle aree naturali protette è classificato come segue:

- parchi Nazionali;
- parchi naturali regionali e interregionali;
- riserve naturali;
- zone umide di interesse internazionale;
- altre aree naturali protette
- aree di esperimento terrestri e marine

La Regione Puglia, con la legge regionale n.19 del 24 luglio 1997, recante "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia", ha ulteriormente specificato che i territori regionali sottoposti a tutela sono classificati secondo le seguenti tipologie:

- parchi naturali regionali;



- riserve naturali regionali (integrali e orientate);
- parchi e riserve naturali regionali di interesse provinciale, metropolitano e locale;
- monumenti naturali;
- biotopi.

La rete Natura 2000 in Puglia è costituita da 74 Siti di Interesse Comunitario terrestri estesi per una superficie di ettari 394.150, 3 Siti di Interesse Comunitario marini per una superficie di ettari 74.536.00 e 11 Zone di Protezione Speciali per una superficie pari a ettari 262.512.00. Complessivamente la Rete Natura 2000 in Puglia si estende su una superficie di 402.899 ettari, pari al 20,81 % della superficie amministrativa regionale e ricade per intero nella Regione Biogeografica Mediterranea.

Nella rete Natura 2000 della Regione Puglia sono presenti 44 habitat di interesse comunitario (All. I Dir. 92/43/CEE), 81 specie di interesse comunitario (All. II, III e IV Dir. 92/43/CEE), 90 specie di uccelli (All. I Dir. 79/409/CEE) legati alla Regione Biogeografica Mediterranea.

La Legge Regionale 19/1997 ha individuato trentadue aree di particolare interesse naturalistico destinate a divenire aree naturali protette tra cui la suddetta zona IBA.

Le aree di interesse avifaunistico (IBA – Important Birds Areas) corrispondono a siti individuati in tutto il mondo, sulla base di criteri ornitologici applicabili su larga scala, da parte di associazioni non governative che fanno parte di Birdlife International.

In Italia l'elenco delle IBA è stato redatto e successivamente aggiornato dalla Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU). In Italia sono state classificate 172 IBA, per una superficie complessiva di 4.987 ettari. Nella Regione Puglia sono state individuate le seguenti IBA :

- Monti della Daunia (FG)
- Isole Tremiti (FG)
- Promontorio del Gargano (FG)
- Laghi di Lesina e Varano (FG)
- Zone umide del Golfo di Manfredonia (FG)



- Le Murge (BA)
- Le Cesine (LE)
- Capo d'Otranto (LE)

La provincia di Bari è interessata dall'area di importanza avifaunistica caratterizzata dal numero 135 "Murge", istituita sulla base dell'identificazione di aree prioritarie che ospitano un numero cospicuo di uccelli appartenenti a specie rare, minacciate o in declino. Proteggerle significa garantire la loro sopravvivenza. Fra le varie IBA istituite, esiste una gradazione dell'importanza delle stesse in relazione alla maggiore o minore presenza di popolazioni ornitiche e della rarità, sensibilità o importanza delle specie presenti.

Il Parco eolico in oggetto NON RICADE direttamente nei limiti del SIC Valloni di Spinazzola codice IT9150041, del SIC/ZPS denominato "Murgia Alta" identificato con codice IT9120007, e neanche nell'IBA (Important Bird Areas) _135 Murge.

Ai sensi dell'art.5 comma 1.n è espresso il divieto di realizzare impianti eolici in tutte le ZPS, ivi compresa un'area buffer di 200m ed è disposto che in un'area buffer di 5 km dalle ZPS e dalle IBA (Important Bird Areas) sia espresso un parere di Valutazione di Incidenza ai fini di meglio valutare gli impatti di tali impianti sulle rotte migratorie degli Uccelli di cui alla Direttiva 79/409.

Il presente progetto è sito ad una distanza (nel punto più vicino) di circa 290 mt dal SIC Valloni di Spinazzola (WTG n. 9) e ad una distanza maggiore di 5,00 km dal ZPS Murgia Alta, dal Parco Nazionale dell'Alta Murgia e dal Parco Regionale dell'Ofanto.

Anche se non richiesto dalla normativa, il proponente ha comunque redatto una Relazione di Incidenza Ambientale-screening – Livello 1 (cfr. allegato AM_03), conformemente al documento che riporta le Direttive ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 11/2001 per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dell'art. 6 del DPR 120/03 (atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza Del. G.R. 14 Marzo 2006, N. 304).






Figura 3-22: Perimetrazioni SIC IT9120007




Figura 3-23: Perimetrazioni ZPS IT9120007





Figura 3-24: Aree Protette Nazionali e Regionali





Figura 3-25: Zone SIC e ZPS






Figura 3-26: Aree IBA

Per quanto riguarda i SIC e ZPS appartenenti al territorio della Regione Basilicata, il sito più prossimo al comune di Spinazzola è la ZPS IT210201 Lago del Rendina (che è anche una ZSC Zona Speciale di Conservazione), che dista circa 19 km dal confine regionale, e quindi più di 20 km dal parco eolico in oggetto, come si evince dalla immagine seguente.






Fig. 3-52: sovrapposizione del layout di impianto sulle aree SIC e ZPS (Regione Basilicata)

L'impianto oggetto di studio non rientra, quindi, in alcuna Area Protetta, come si evince dalle immagini sopra riportate.

L'area infatti è ubicata:

- ✓ ad una distanza di circa 290 mt dal SIC Valloni di Spinazzola (WTG n. 9)
- ✓ Ad una distanza notevolmente maggiore di 5,00 km dal Parco Nazionale dell'Alta Murgia e dal Parco Regionale dell'Ofanto
- ✓ Ad una distanza maggiore di 19 km rispetto alla ZPS Lago del Rendina.

Le componenti dell'impianto eolico in progetto non interferiscono con nessuna delle aree citate in quanto si ribadisce che l' area protetta più prossima all'area di impianto è il SIC Valloni di Spinazzola codificata come IT9150041, istituita con DGR 31 luglio 2012, n. 1579 (BURP n. 130 del 05-09-2012) ai sensi della Direttiva Habitat CEE 92/43 che si trova **ad una**



distanza di circa 290 mt dall'aerogeneratore n.9; inoltre è a più di 5 km dal Parco Nazionale dell'Alta Murgia e dal Parco Regionale dell'Ofanto.

Inoltre sulla stessa area dei parchi si trova l'IBA135_Murge coincidente anche con il SIC/ZPS Murgia Alta con codice IT9120007.

Non si ritiene quindi vi siano motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto in oggetto, essendo esso distante dalle aree sottoposte a tutela, e non essendo per propria natura oggetto di emissioni nocive per le aree a bosco ad una tale distanza.



3.2. Piano territoriale di coordinamento provinciale

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è strumento di governo del territorio per la Provincia di Barletta Andria Trani ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n.267/2000, dell'articolo 17, comma 10 della L. n. 135/2012 e degli articoli 6 e 7 della L.R. n. 20/2001.

Le disposizioni del PTCP hanno efficacia sull'intero territorio provinciale, o su parti definite quando specificato negli articoli della normativa. La provincia può inoltre individuare, unitamente ai comuni interessati, ambiti territoriali di area vasta, intermedi tra le scale provinciale e comunale, nei quali sviluppare azioni di coordinamento che integrano i contenuti del PTCP.

Il PTCP attua le indicazioni della pianificazione e programmazione territoriale regionale, definisce gli obiettivi di governo del territorio per gli aspetti di interesse provinciale e sovracomunale, coordina la pianificazione dei comuni, e si raccorda ai contenuti degli altri piani territoriali e di settore mediante:

- a. protocolli di intesa, tra Provincia e altri soggetti istituzionali, per affrontare temi e problemi complessi e definiti, che richiedono la costruzione di azioni congiunte che coinvolgano più soggetti istituzionali (o più settori della stessa Provincia), ad esempio per la formazione di quadri conoscitivi congiunti, o di sistemi informativi o di rilevazioni e monitoraggio dello stato delle risorse territoriali;
- b. accordi di programma, per la realizzazione di interventi che risultino di utilità comune ai diversi soggetti sottoscrittori; gli accordi di programma, che possono essere stipulati soprattutto per dare attuazione a specifiche previsioni del PTCP, debbono regolare il contributo di ciascun soggetto in termini di risorse tecniche e finanziarie per giungere alla realizzazione dell'intervento;
- c. intese interistituzionali: accordi formalizzati tra amministrazioni pubbliche allo scopo di concertare le decisioni relative alla tutela di interessi sovralocali, che comportano la elaborazione congiunta del PTCP; le intese, ad esempio, possono essere stipulate in via preventiva per attribuire valenza di piani di settore al PTCP, ai sensi della legislazione nazionale e regionale.

Il PTCP determina l'orientamento generale dell'assetto territoriale della Provincia di Barletta Andria Trani e ha le finalità, i contenuti e l'efficacia stabiliti dalla legislazione nazionale e regionale in



materia. Il PTCP è atto di indirizzo della programmazione socioeconomica della Provincia. Esso si articola in Contenuti di Conoscenza e Contenuti di Assetto.

I Contenuti di Conoscenza, in attuazione del DRAG/PTCP rappresentano lo strumento fondamentale di ricognizione del territorio provinciale e sono finalizzati:

- a) alla comprensione, descrizione e rappresentazione del patrimonio territoriale provinciale nelle diverse parti, urbane ed extraurbane e dimensioni ambientali, agricole, paesaggistiche, infrastrutturali, socioeconomiche, con particolare attenzione alle reciproche relazioni sistemiche, alle loro criticità d'uso e potenziale valorizzazione in forme sostenibili e alla comprensione dello stato delle risorse che per natura, forma e rilevanza, abbiano una dimensione sovralocale;
- b) alla comprensione, descrizione e rappresentazione delle peculiarità identitarie locali e alla individuazione dei caratteri emergenti degli ambiti territoriali e paesistici sub provinciali riconoscibili all'interno del territorio provinciale, in funzione della definizione dei caratteri invarianti e delle regole trasformative relative agli assetti territoriali, ambientali, agricoli, culturali e socioeconomici;
- c) alla ricognizione delle relazioni tra il proprio territorio provinciale e i territori contermini, valutando sia le continuità spaziali, morfologiche, ambientali e infrastrutturali, che gli specifici caratteri socioeconomici e identitari dei territori di frontiera provinciale;
- d) alla ricognizione sistematica degli atti di pianificazione, dei programmi e dei progetti che insistono nel territorio provinciale e del relativo stato di attuazione;
- e) alla individuazione, comprensione, descrizione e rappresentazione delle criticità derivanti dalle pressioni e dagli impatti esercitati da insediamenti e infrastrutture esistenti sull'ambiente e sul paesaggio, nonché da quelle derivanti dall'attuazione delle previsioni degli atti di pianificazione, dei programmi e dei progetti che insistono nel territorio provinciale.

I Contenuti di Assetto, in attuazione del DRAG/PTCP, a partire dal sistema delle conoscenze e delle relative valutazioni e interpretazioni, in conformità con gli indirizzi e le previsioni dei piani di livello sovraordinato sono finalizzati:

- a. alla definizione di uno schema di assetto del territorio provinciale ed all'individuazione delle trasformazioni territoriali necessarie per conseguirlo, definendone la compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione delle risorse;
- b. alla indicazione delle diverse destinazioni del territorio in relazione all'assetto prefigurato nello schema di assetto, con particolare riferimento alle risorse di rilevanza sovra locale, così come sopra definite alla lettera a;



- c. alla individuazione della localizzazione di massima delle principali infrastrutture, ovvero all'individuazione degli ambiti del territorio entro i quali, in relazione ai rilevati caratteri ambientali, paesaggistici e insediativi, collocare le infrastrutture di livello e uso sovralocale, la cui effettiva localizzazione va definita di concerto con i comuni interessati e/o con le amministrazioni competenti;
- d. alla definizione del sistema della mobilità di interesse provinciale in coerenza con lo schema di assetto prefigurato, anche attraverso eventuali nuove linee di comunicazione, indicandone la localizzazione di massima, nella accezione definita alla precedente lettera c;
- e. alla individuazione delle linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica e idraulico-forestale e in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
- f. alla individuazione delle aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali, all'interno della specificazione a livello provinciale della Rete Ecologica Regionale (RER);
- g. alla definizione delle specificazioni a livello del territorio provinciale degli ambiti paesaggistici così come definiti dal PPTR in base al Codice dei beni culturali e paesaggistici;
- h. stabilire concreti riferimenti, anche territoriali, per coordinare le scelte e gli indirizzi degli atti di programmazione e pianificazione dei Comuni, articolando territorialmente i criteri e gli indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale definiti a livello regionale nel DRAG/PUG.

Le previsioni del PTCP sono articolate con riferimento ai Contenuti di Assetto nei seguenti tre sistemi territoriali:

- a) Sistema ambientale e paesaggistico;
- b) Sistema insediativo e degli usi del territorio;
- c) Sistema dell'armatura infrastrutturale.

Il PTCP persegue i seguenti obiettivi generali, intesi come le finalità di rilevanza strategica verso cui sono dirette le attività di pianificazione:

- a) Obiettivo generale 1. Sistema ambientale e paesaggistico: supportare l'individuazione ed il mantenimento di livelli di ibridazione accettabili, condivisi e sostenibili tra i sistemi coinvolti nei processi di coevoluzione armonica tra la componente antropica e quella naturale, riconoscendone altresì identità locali per la sussistenza di un senso di "appartenenza" delle comunità al proprio territorio come fattore di riduzione di rischi nella gestione dei processi.
- b) Obiettivo generale 2. Sistema insediativo e degli usi del territorio: assecondare e sviluppare le vocazioni territoriali, perseguendo coesione sociale e vivacità economica; favorendo un "territorio



plurale”, nella collaborazione fra le municipalità; un equilibrio nella distribuzione dei costi e dei benefici; una uniformità all’accesso ai servizi, all’informazione, alla ricerca e all’innovazione.

c) Obiettivo generale 3. Sistema dell’armatura infrastrutturale: aumentare la capacità relazionale materiale ed immateriale tra gli usi, le funzioni peculiari ed i valori del territorio provinciale, per l’uniformità di accesso ai servizi, all’informazione, alla ricerca e all’innovazione, la coesione sociale e la valorizzazione del capitale territoriale. Contribuire alla competitività e alla attrattività degli investimenti sui nodi qualificati e specializzati della “rete economica” provinciale favorendo ed indirizzando, nelle scale locali, i flussi delle istanze di integrazione tra le reti lunghe dei corridoi europei TEN-T tra Tirreno e Adriatico.




Figura 3-27: Sistema ambientale e paesaggistico - Difesa del suolo (Tavola A.1 PTCP)




Figura 3-28: Sistema ambientale e paesaggistico - Contesti idrogeomorfologici - (Tavola A.2 PTCP)




Figura 3-29: Sistema ambientale e paesaggistico-Contesti ecosistemici-ambientali (Tavola A.3 PTCP)






Figura 3-30: Sistema ambientale e paesaggistico - Contesti antropici e storico-culturali (Tavola A.4 PTCP)



3.3. Zonizzazione acustica

Il Comune di Spinazzola (BAT) non ha provveduto alla classificazione del territorio comunale in zone acusticamente omogenee secondo quanto sancito dalla Legge Quadro sull'inquinamento Acustico, n. 447/95.

Quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del DPCM 14/11/97 si applicano:

- i limiti di immissione esterni pari a 70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni di cui al DPCM 1 marzo 1991
- i limiti differenziali di cui all'art. 4 comma 1 del DPCM 14 novembre 1997 all'interno degli ambienti.

Secondo quanto emerso dai rilievi e dalle simulazioni eseguite dal tecnico abilitato che ha studiato l'area (vedi anche Relazione previsionale di impatto acustico) si può dire che:

- il monitoraggio acustico eseguito fotografa in modo appropriato il clima sonoro della generalità dei ricettori presenti nel territorio agricolo interessato dal progetto del parco eolico;
- l'impatto acustico generato dagli aerogeneratori sarà tale da rispettare i limiti imposti dalla normativa, per il periodo diurno e notturno, sia per i livelli di emissione sia per i quelli di immissione;
- relativamente al criterio differenziale, le immissioni di rumore, che saranno generate dagli aerogeneratori in progetto ricadono, per i ricettori considerati, nella non applicabilità del criterio in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile (art. 4 comma 2 del DPCM 14/11/97);
- relativamente alle fasi di cantiere, in accordo al comma 4 dell'art. 17 della LR 3/02 è necessario, prima dell'inizio della realizzazione della connessione, richiedere autorizzazione in deroga ai comuni interessati per il superamento del limite dei 70 dB(A) in facciata ad eventuali edifici;
- il traffico indotto dalla fase di cantiere, e ancor meno da quella di esercizio non risulta tale da determinare incrementi di rumorosità sul clima sonoro attualmente presente.



3.4. Strumento urbanistico del comune di Spinazzola (BAT)

Il Piano Regolatore Generale (PRG) del comune di Spinazzola rielaborato a seguito della Giunta Regionale N.300 del 21 Marzo 2000 di approvazione del PRG con prescrizioni e modifiche come da Delibera del Consiglio Comunale del 17 e 18 Luglio 2000 e comunicazioni prot. S.T. 9620/2324 del 2 Ottobre 2000 e 3229/13842 del 29 Dicembre 2000, approvato con DGR n. 3 del 20 Marzo 2001 e successiva approvazione definitiva con DGR n. 1697 del 29/10/2002.

Tutta l'area interessata dall'impianto eolico in progetto è tipizza come zona agricola E1, come si evince dall'immagine seguente, stralcio del sistema cartografico cartaceo dello stesso comune oggetto di studio.

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 387/2003 all'art. 12, **la realizzazione di impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile è possibile in aree tipizzate come agricole dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.**






Fig. 3-53: stralcio del PRG del Comune di Spinazzola

A tal proposito è importante portare all'attenzione, in fase di valutazione, la **sentenza del Consiglio di Stato 4755 del 26 settembre 2013**, con la quale è stato precisato che l'art. 12, settimo comma, del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 **consente, in attuazione della direttiva**



2001/77/CE, una deroga alla costruzione in zona agricola di impianti da fonti rinnovabili che per loro natura sarebbero incompatibili con quest'ultima.

In particolare il Supremo Collegio, ha sottolineato come il citato articolo costituisca più che l'espressione di un principio, l'attuazione di un obbligo assunto dalla Repubblica Italiana nei confronti dell'Unione Europea di rispetto della normativa dettata da quest'ultima con la richiamata direttiva 201/77/CE. Per tali motivi la normativa statale vincola l'interpretazione di una eventuale legge locale (che in alcun modo può essere intesa nel senso dell'implicita abrogazione della norma statale).

3.5. Strumento urbanistico del comune di Venosa (PZ)

Il Regolamento Urbanistico approvato in via definitiva con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 25 settembre 2012 del comune di Venosa




Figura 3-31: Regolamento Urbanistico Comune di Venosa




Figura 3-32: Regolamento Urbanistico Comune di Venosa – Beni tutelati per Legge






Figura 3-33: Regolamento Urbanistico Comune di Venosa – Carta uso del Suolo

3.6. Strumento urbanistico del comune di Montemilone (PZ)

Il comune di Montemilone è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.P.G.R. n. 1026 del 1986.

Il Piano Regolatore Generale Comunale (PRG) è lo strumento che fissa le direttive per la zonizzazione dell'intero territorio comunale. I contenuti essenziali del piano, indicati dalla legge n. 1150/1942, modificata poi dalla n. 1187 del 1968, riguardano le previsioni di "zonizzazione" con cui il territorio viene diviso in zone, con caratteri funzionali e vincoli da osservare per ciascuna di esse, e di "localizzazione", con le quali determinate aree sono destinate a servizi di interesse pubblico.

Il Piano Regolatore Generale Comunale stabilisce:

- l'uso del suolo edificato per l'intero territorio comunale;



- la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, storici, ambientali e paesistici;
- la caratterizzazione quantitativa e funzionale delle aree destinate alla residenza, all'industria, al commercio, all'agricoltura, alle attività culturali e ricreative;
- la quantificazione e la localizzazione delle attrezzature pubbliche;
- il tracciato e le caratteristiche tecniche della rete infrastrutturale per le comunicazioni ed i trasporti pubblici e privati.

Costituiscono parte integrante del PRG le Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso (NTA).

Il parco eolico, prevede nel territorio comunale di Montemilone, la realizzazione della SSE e di parte del tracciato del cavidotto interrato, che ricadono in area classificata dal P.R.G. come "zona agricola" (zona "E"). Dall'esame della normativa sopra indicata si evince la piena coerenza e compatibilità, sotto l'aspetto urbanistico, del futuro parco eolico.

Infatti, il comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 prevede che " gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici".



4. CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni sopra esposte si può concludere che l'intervento oggetto di studio può ritenersi **compatibile con le prescrizioni previste dagli strumenti di pianificazione e programmazione analizzati e con la vincolistica esistente.**

